DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/261 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 2015

che modifica le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE per quanto riguarda le prescrizioni in materia di certificazione sanitaria per gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina

[notificata con il numero C(2015) 548]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (¹), in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, quarto trattino, l'articolo 11, paragrafo 3, terzo trattino, l'articolo 17, paragrafo 2, lettera b) e l'articolo 18, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

- La direttiva 92/65/CEE stabilisce norme sanitarie che disciplinano gli scambi e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie, alle normative specifiche dell'Unione. Essa comprende le norme che disciplinano lo scambio e le importazioni nell'Unione di sperma, ovuli e embrioni di animali della specie equina («i prodotti di cui trattasi»). La direttiva stabilisce inoltre i modelli di certificati sanitari necessari per gli scambi e le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi.
- L'allegato D della direttiva 92/65/CEE stabilisce determinate prescrizioni per i prodotti di cui trattasi che devono (2) essere incluse nei modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni di detti prodotti nell'Unione.
- La decisione 2010/470/UE della Commissione (2) stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di, tra gli altri, animali della specie equina.

⁽¹) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.
(²) Decisione 2010/470/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, che stabilisce modelli di certificati sanitari per gli scambi all'interno dell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, ovina e caprina nonché di ovuli ed embrioni di animali della specie suina (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 15).

- La decisione 2010/471/UE della Commissione (1) stabilisce le condizioni per l'importazione nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione
- È opportuno stabilire nuovi modelli di certificati sanitari per gli scambi e per le importazioni nell'Unione dei prodotti di cui trattasi in seguito all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione (2), applicabile a decorrere dal 1º ottobre 2014, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CE, che introduce nuove norme sulla sorveglianza dei centri di raccolta dello sperma e che, rispetto alla direttiva 2009/156/CE del Consiglio (3), stabilisce ulteriori condizioni da applicare agli animali donatori di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina.
- Nell'interesse della coerenza della legislazione dell'Unione è pertanto opportuno modificare i modelli di certificati sanitari di cui alle decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE. I prodotti di cui trattasi, raccolti e spediti dopo la data di applicazione del regolamento (UE) n. 846/2014 e della presente decisione, dovrebbero essere corredati dei nuovi modelli di certificati sanitari previsti dalla presente decisione.
- Poiché i prodotti di cui trattasi hanno una durata di conservazione lunga, è necessario mantenere i modelli di certificati sanitari per le riserve dei prodotti di cui trattasi che sono stati raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CE prima della data di applicazione delle modifiche introdotte dal regolamento (UE) n. 846/2014 e dal regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione (4).
- È opportuno modificare il punto I.11 «luogo di origine» della parte I del modello di certificati sanitari di cui alla decisione n. 2010/471/UE in modo da allinearlo ai modelli di certificati sanitari definiti nella decisione n. 2010/ 470/UE e prevedere unicamente un solo centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario, o un centro di magazzinaggio dello sperma, da cui è spedito lo sperma, o un gruppo riconosciuto di raccolta o di produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.
- Inoltre nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di sperma di animali della specie equina di cui all'allegato I, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE e nel modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unione di ovuli ed embrioni di animali della specie equina di cui all'allegato II, parte 2, sezione A, modello 1, della decisione 2010/471/UE, le condizioni sanitarie relative alla stomatite vescicolosa dovrebbero essere modificate in modo da tenere conto delle norme internazionali per i controlli sanitari stabilite nel manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (5).
- Visto che le informazioni sulla razza sono connesse alle prescrizioni zootecniche e non sono pertinenti per la certificazione delle condizioni sanitarie dell'animale, è opportuno sopprimere tali informazioni dalla parte I, punto I. 31., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/470/UE e dalla parte I, punto I. 28., del modello di certificato sanitario di cui alla decisione n. 2010/471/UE.
- (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni 2010/470/UE e 2010/471/UE.
- Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
- (¹) Decisione 2010/471/UE della Commissione, del 26 agosto 2010, relativa alle importazioni nell'Unione di sperma, ovuli ed embrioni di animali della specie equina, per quanto attiene agli elenchi dei centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma e dei gruppi di ta annual actua specto equita, per quanto attente agni cententi di accorda e in inagazzina con sperima e dei gruppi di raccolta e di produzione di embrioni e alle condizioni di certificazione (GU L 228 del 31.8.2010, pag. 52).

 (2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 846/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, che modifica l'allegato D della direttiva
- 92/65/CEE del Consiglio per quanto riguarda le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina (GÜ L 232 del 5.8.2014, pag. 5).
- (3) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
 (4) Regolamento (UE) n. 176/2010 della Commissione, del 2 marzo 2010, che modifica l'allegato D della direttiva 92/65/CEE del
- Consiglio per quanto riguarda i centri di raccolta e di magazzinaggio dello sperma, i gruppi di raccolta o di produzione di embrioni e le condizioni relative agli animali donatori delle specie equina, ovina e caprina e al trattamento dello sperma, degli ovuli e degli embrioni di tali specie (GU L 52 del 3.3.2010, pag. 14).

 Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals), edizione
- 2013, Organizzazione mondiale per la salute animale.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifica della decisione 2010/470/UE

La decisione 2010/470/UE è così modificata:

1. Gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 2

Scambi di sperma di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro le partite di sperma di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I:

- a) modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina, raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- b) modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- c) modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario;
- d) modello di certificato sanitario ID per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di:
 - i) sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;
 - ii) riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:
 - dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014; oppure
 - prima del 1º settembre 2010;
 - e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Articolo 3

Scambi di ovuli ed embrioni di animali della specie equina

Durante il trasporto da uno Stato membro a un altro, le partite di ovuli e di embrioni di animali della specie equina sono corredate di un certificato sanitario conforme a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II:

a) modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;

- b) modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
- c) modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.»
- 2. Gli allegati I e II sono sostituiti dal testo contenuto nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Modifiche della decisione 2010/471/UE

La decisione 2010/471/UE è così modificata:

- 1. all'articolo 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato I, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
 - i) MODELLO 1 Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
 - ii) MODELLO 2 Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
 - iii) MODELLO 3 Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario;
 - iv) MODELLO 4 Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di:
 - sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma;
 - riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE:
 - a. dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014; oppure
 - b. prima del 1º settembre 2010;
 - e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»

- 2. all'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
 - «c) siano corredate di un certificato sanitario redatto conformemente a uno dei seguenti modelli di cui all'allegato II, parte 2, e compilato conformemente alle note esplicative di cui alla parte 1 di tale allegato:
 - i) MODELLO 1 Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari;
 - ii) MODELLO 2 Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

Ove, però, accordi bilaterali tra l'Unione europea e i paesi terzi stabiliscano condizioni di certificazione specifiche, si applicano tali condizioni.»

3. Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato II della presente decisione.

Articolo 3

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 2015

Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ALLEGATO I

«ALLEGATO I

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PARTITE DI SPERMA DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE A

Modello di certificato sanitario IA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNI	ONE	EUROPEA	Certificato per gli scambi intra UE				
	l.1.	Speditore Nome	I.2. N. di riferimento del l.2.a. N. di riferimento locale				
a		Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente				
artit		Codice postale	I.4. Autorità locale competente				
alla partita	l.5.	Destinatario Nome	1.6.				
ive		Indirizzo	1.7.				
elat		Codice postale					
Parte I: Informazioni relative	I.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	I.10. Paese di Codice I.11. Regione di Codice destinazione ISO destinazione				
forn	I.12.	Luogo di origine	I.13. Luogo di destinazione				
: In		Centro sperma	Centro sperma ☐ Azienda ☐				
Parte I		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	Nome N. di riconoscimento Indirizzo				
		Codice postale	Codice postale				
	1.14.		1.15.				
	l.16.	Mezzo di trasporto	1.17.				
		Aereo					
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
			I.20. Quantità				
	1.21.	Temperatura	I.22. Numero di colli				
		Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di conge	elazione 🗆				
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio				
	1.25.	Merce certificata per:	'				
		Riproduzione artificiale					
	1.26.	Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri				
		Paese terzo Codice ISO	Stato membro Codice ISO				
		Punto di uscita Codice	Stato membro Codice ISO				
		Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO				
	1.28.	Esportazione	1.29.				
		Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice					
	1.20						
	1.30.						
	I.31.	Identificazione della merce Specie Identificazione del donatore (nome scientifico)	Data di raccolta Quantità				

	UNIONE E	UROPEA Sperma equino — pa	Sperma equino — parte A							
	II.	Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b.								
	II sottosci	ritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:								
	II.1.	il centro di raccolta dello sperma (²) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini degli scambi è riconosciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE (³);								
ne	II.1.1.	il centro di raccolta dello sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello sperma di cui sopra e conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato o allo scadere del periodo minimo di 30 giorni di conservazione dello sperma congelato:								
Parte II: Certificazione	II.1.1.1.	è risultato situato nel territorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio (¹) di uno Stato membro che non era considerato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2009/156/CE (⁴);								
e ≡:0	II.1.1.2.	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE;								
Parl	II.1.1.3.	ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;								
	II.2.	sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli artico 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE;	li da							
	II.3.	lo sperma di cui sopra è stato prelevato da stalloni donatori che:								
	II.3.1.	non presentavano alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammissione al centraccolta dello sperma e il giorno della raccolta dello sperma;	ro di							
	II.3.2.	per 30 giorni anteriormente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso per nessun animale della specie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite co giosa degli equidi;								
	II.3.3.	non sono stati utilizzati per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima racci dello sperma, né dalla data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine periodo di raccolta;								
	II.3.4.	sono stati sottoposti ai seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Dia stic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals</i> (Manuale del test diagnostici e del vaccini per gli animali terre dell'OIE, effettuati e certificati da un laboratorio, riconosciuto dall'autorità competente, il cui accreditamen norma dell'articolo 12 del regolamento (EC) n. 882/2004 (⁵) comprende i test di cui in appresso:	estri)							
	II.3.4.1.	un test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) oppure un test ELISA per l'anemia infettiva e equidi (AIE) con esito negativo;	degli							
	11.3.4.2.	un test per l'arterite virale degli equidi (AVE),								
	(1)	[II.3.4.2.1. un test di sieroneutralizzazione con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]								
	(1) e/o	[II.3.4.2.2. un test di isolamento del virus tramite PCR (reazione a catena della polimerasi) o PCR in tempo re effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]	eale,							
	II.3.4.3.	un test per la metrite contagiosa degli equidi eseguito su tre campioni (tamponi) prelevati in due occasion almeno 7 giorni di intervallo dallo stallone donatore almeno dalla guaina del pene (prepuzio), dall'uretra e di fossa glandis, con risultato negativo;								
		I campioni sono stati prelevati non prima di 7 giorni (trattamento sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) di eventuale trattamento antimicrobico e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone attivo, per eser terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio dove sono stati sottoposti ad un test con esito negativo per:								
	(1)	[II.3.4.3.1. la coltura in condizioni microaerofiliche per almeno 7 giorni per l'isolamento della <i>Taylorella equ</i> nitalis, allestita entro le 24 ore successive al prelievo dall'animale donatore, o 48 ore se i camp sono tenuti a bassa temperatura durante il trasporto;]								

Sperma equino — parte A

UNIONE EUROPEA

II.	Inform	azioni sa	nitarie	II.a.	N. di	riferimento	del certificato	II.b.		
(1) e/o	[11.3.4		reazione a catena della p lla <i>Taylorella equigenitalis</i>					individuazione del genoma nale donatore;]		
11.3.5.			oposti, sempre con l'esito I.3.5.2 e II.3.5.3:	descritto al	punto	II.3.4, ad a	lmeno uno dei	programmi di test di cui ai		
(⁶) [II.3.5.1.	anteri	ormente o di racc	alla data della prima racc	olta dello sp	erma	e durante il	periodo di rac	perma per almeno 30 giorni colta, e nessun equide del pre a quello dello stallone		
	donat di spe	ore all'ini: erma fres	zio del periodo riproduttivo	o o preceder o e non me	ntemer no di	nte alla prim 14 giorni do	a raccolta di sp	i prelevati (⁷) dallo stallone erma destinato agli scambi periodo di permanenza nel		
(⁶) [II.3.5.2.	2. lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta dello sperma di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.									
	donat di spe	ore all'ini erma fres	zio del periodo riproduttivo	o o preceder o e non me	ntemer no di	nte alla prim	a raccolta di sp	prelevati (⁷) dallo stallone erma destinato agli scambi periodo di permanenza nel		
θ			odo di raccolta dello spe ore è stato sottoposto ai t					refrigerato o congelato lo		
	a) po	er l'anem ampione	ia infettiva degli equidi, i di sangue prelevato (⁷) no	uno dei test en oltre 90 g	di cu iorni p	ii al punto l orima della c	I.3.4.1 è stato lata di raccolta	effettuato da ultimo su un dello sperma di cui sopra;		
	b) ur	n test per	l'arterite virale degli equ	uidi:						
	(1)		unto II.3.4.2 è stato effettuato da ultimo su un campione di prelevato $(^7)$ non ella data di raccolta dello sperma di cui sopra;]						
	(1) oppure	stallone donatore preleva	ito (⁷) non ol le prelevato	tre sei lo ste:	mesi prima sso giorno (della raccolta d) è risultato po	ta di tutto lo sperma dello ello sperma sopra descritto ositivo alla prova di neutra- a superiore a 1:4;]		
	c) pe	er la met ampioni (rite contagiosa degli equio tamponi) prelevati (⁷) non	di, uno dei te oltre 60 gie	est di orni pr	cui al punto rima della d	II.3.4.3 è stato ata di raccolta	effettuato da ultimo su tre dello sperma di cui sopra		
	(1)	[in due occasioni ad alm	eno 7 giorn	i di int	tervallo;]				
	(1) oppure	[in un'unica occasione e	tramite PCF	R o PC	CR in tempo	reale.]]			
(⁶) [II.3.5.3.			natore non soddisfa le co CEE e lo sperma preleva					1.6, lettere (a) e (b), della ato.		
			punti II.3.4.1, II.3.4.2 e II.3 donatore all'inizio del peri			ttuati almen	o una volta l'an	no su campioni prelevati (7)		
е	period prima	do di mag che lo si	gazzinaggio dello sperma	per un perio	do mir	nimo di 30 g	jiorni dalla data	stallone donatore durante il di raccolta dello sperma e i e non oltre 90 giorni dopo		

UNIONE E	UROPEA						Sperma equ	ino — parte A	
II.	Informazior	ni sanitarie		II.a. N.	di riferimento	del certificato	II.b.		
Э	durante il po dello sperm meno di 14 (1) oppure [lo stato di degli equidi effettuato co prelevato (r l'arterite virale equina di cui al punto II.3.4.2 sono stati effettuati su campioni prelevati (7) li periodo di magazzinaggio dello sperma di un minimo di 30 giorni dalla data della raccolta orma e prima che esso sia stato rimosso dal centro di raccolta dello sperma o usato, non 14 giorni e non oltre 90 giorni dopo la raccolta dello sperma di cui sopra.] di non eliminatore del virus di uno stallone donatore risultato sieropositivo all'arterite virale didi è stato confermato da un test di isolamento del virus, da PCR o PCR in tempo reale con esito negativo su campioni di un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore (7) due volte l'anno a un intervallo di almeno quattro mesi e si è ottenuto un risultato n una diluizione del siero di 1:4 in un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli						
II.3.6.	sono stati	sottoposti ai test c	li cui al punto	II.3.5. eseguit	i su campioni	prelevati nelle	seguenti dat	θ:	
@ m	test	Data di	inizio (⁷)	Data	del prelievo	dei campioni p	er i test sanit	ari (⁷)	
Identificazione dello sperma	Programma di test	Soggiorno	Raccolta	Anemia infettiva		e degli equidi II.3.4.2.		tagiosa degli EM) II.3.4.3.	
	Progran	dell dona- tore sperma		degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione	
3									
(1) (1) oppure	II.4. sono	sono stati aggiunt stati aggiunti il se dilluizione finale d	eguente antibio	otico o la segui una concentraz	lone non infe	riore a (⁸):			
II.5.		di cui al presente							
II.5.1.		attato, immagazzina punto 1), e capitol				quanto prescrit	to dall'allegato	D, capitolo II,	
II.5.2.	nel caso di sperma;	sperma congelat	o, immagazzi	nato per un p	eriodo minimo	o di 30 giorni	dalla data di	raccolta dello	
II.5.3.		ato al luogo di ca sezione I, punto							

UNIONE E	UROPEA			Sperma	equino - parte A
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.	

Note

Parte I:

Casella I.12: Il luogo di origine deve corrispondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.

Casella I.13: il luogo di destinazione deve corrispondere al centro di raccolta o magazzinaggio dello sperma o all'azienda di destinazione dello sperma.

Casella I.23: indicare l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.

Casella I.31: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.

La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa

Parte II:

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6.:

Abbreviazioni:

AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).

AIE-2 secondo test per l'AIE

AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue

AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue

AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma

AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma

CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione

CEM-12 primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11

CEM-21 secondo test per la CEM — 1° campione

CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21

Istruzioni:

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (punti II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto al punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

olleb	test	Data di inizio (7)		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (7)					
	nma di	Soggiorno	Raccolta dello sperma	Anemia infettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.		
Identificazione sperma	Progran	del donatore			Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione	
A	В	в с	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12	
A				AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22	

- 201

IM					Sperma equino — p						
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento	del certificato	II.b.						
(¹)	Cancellare la dicitura non pertinente.										
(²)	Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sper 92/65/CEE, sul sito della Commissione:	ma elencati,	conformemente	all'articolo 11,	paragrafo 4, della di	irettiv					
http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm											
(3)	³) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.										
(4)	GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.										
(⁵)	GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.	GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.									
(⁶)	Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.										
(⁷)	Inserire la data nella tabella di cui al punto II.3.6	6 (seguire le	istruzioni contenu	ite nella parte	Il delle note).						
(⁸)	Inserire i nomi e le concentrazioni.										
_	Il timbro e la firma devono essere di colore dive	erso da quello	delle altre dicitu	ure contenute r	nel certificato.						
Ve	terinario ufficiale										
	Nome e cognome (in stampatello):			Titolo e qualifi	ca:						
	Unità veterinaria locale:			N. UVL:							
	Data:			Firma:							
	Timbro:										

PARTE B

Modello di certificato sanitario IB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNI	ONE	EUROPEA	Certificato per gli scambi intra UE				
	l.1.	Nome	I.2. N. di riferimento del l.2.a. N. di riferimento locale				
_		Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente				
alla partita		Codice postale	I.4. Autorità locale competente				
la p	l.5.	Destinatario	1.6.				
		Nome Indirizzo					
ativ			1.7.				
<u>19</u>		Codice postale					
Parte I: Informazioni relative	1.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	I.10. Paese di Codice I.11. Regione di Codice destinazione ISO destinazione				
fori	l.12.	Luogo di origine	I.13. Luogo di destinazione				
<u>:</u>		Centro sperma 🗌	Centro sperma ☐ Azienda ☐				
t E		Nome N. di riconoscimento	Nome N. di riconoscimento				
Pal		Indirizzo	Indirizzo				
		Codice postale	Codice postale				
	1.14.		1.15.				
	l.16.	Mezzo di trasporto	1.17.				
		Aereo					
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
			I.20. Quantità				
	1.21.	Temperatura	I.22. Numero di colli				
		·	elazione 🗌				
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio				
	1.25.	Merce certificata per:					
		Riproduzione artificiale					
	1.26.	Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri				
		Paese terzo Codice ISO	Stato membro Codice ISO				
		Punto di uscita Codice	Stato membro Codice ISO				
		Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO				
	1.28.	Esportazione	1.29.				
		Paese terzo Codice ISO					
		Punto di uscita Codice					
	1.30.						
	l.31.	Identificazione della merce					
		Specie Identificazione del donatore (nome scientifico)	Data di raccolta Quantità				

	UNIONE I	UROPEA		Sperma equino — parte B								
	II.	Informazioni	sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.								
	II sottosc	ritto, veterinari	o ufficiale, d	certifica quanto segue:								
	II.1.	degli scamb	i è riconosc	lo sperma (²) in cui lo sperma di cui sopra è stato raccolto, trattato e immagazzinato a fini ciuto dall'autorità competente e sottoposto alla sua sorveglianza conformemente all'allegato punto 1), e capitolo I, sezione II, punto 1), della direttiva 92/65/CEE;								
Φ	11.1.1.	sperma di c	ui sopra e c	illo sperma, durante il periodo iniziato 30 giorni prima della data di prima raccolta dello conclusosi alla data di spedizione dello sperma fresco o refrigerato oppure fino allo scadere vazione dello sperma congelato:								
Parte II: Certificazione	II.1.1.1.	membro che	e non era co	rerritorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio (¹) di uno Stato onsiderato/a infetto/a da peste equina secondo quanto stabilito dall'articolo 5, paragrafo 2, rettiva 2009/156/CE (³);								
rte II: C	II.1.1.2.	soddisfacev	soddisfaceva le condizioni stabilite per le aziende dall'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/CE (3);									
Pai	II.1.1.3.		ha ospitato unicamente equidi che non presentavano segni clinici di arterite virale degli equidi e di metrite contagiosa degli equidi;									
	II.2.		sono stati ammessi al centro solo gli equidi che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 o agli articoli da 12 a 16 della direttiva 2009/156/CE (3);									
	II.3.	lo sperma d	di cui sopra	è stato prelevato da stalloni donatori che:								
	II.3.1. non hanno evidenziato alcun segno clinico di malattie infettive o contagiose al momento dell'ammission e II glorno della raccolta dello sperma;											
	II.3.2.		nale della s	ente alla raccolta dello sperma sono rimasti in aziende nelle quali in quello stesso periodo pecie equina ha evidenziato segni clinici di arterite virale degli equidi o di metrite conta-								
	II.3.3.		a, né dalla	per la monta naturale per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta data del primo prelievo di campioni di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 o II.3.5.3 alla fine del								
	II.3.4.	stic Tests a dell'OIE, eff	nd Vaccines ettuati su ca	seguenti test, rispondenti almeno ai requisiti del pertinente capitolo del <i>Manual of Diagnos for Terrestrial Animals</i> (Manuale dei test diagnostici e dei vaccini per gli animali terrestri) ampioni prelevati conformemente a uno dei programmi di cui al punto II.3.5. in un laborautorità competente:								
		(1)	[II.3.4.1.	un test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) per l'anemia infettiva equina (AIE), con esito negativo;]								
		(1) oppure	[II.3.4.1.	un test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi (AIE), con esito negativo;]								
	е	(1)	[11.3.4.2.	un test di sieroneutralizzazione per l'arterite virale degli equidi (AVE), con esito negativo alla diluizione serica di 1:4;]								
		(¹) oppure	[11.3.4.2.	un test di isolamento virale per l'arterite virale degli equidi (AVE), effettuato con esito negativo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallone donatore;]								
	е		11.3.4.3.	un test di identificazione dell'agente eziologico della metrite contagiosa degli equidi (CEM) eseguito in due occasioni su campioni prelevati a sette giorni di intervallo, mediante l'isolamento della <i>Taylorella equigenitalis</i> dopo una coltura della durata compresa tra 7 e 14 giorni nel liquido pre-eiaculatorio o in un campione di sperma e in tamponi genitali prelevati almeno dal prepuzio, dall'uretra e dalla fossa uretrale, con risultato negativo in entrambi i casi;								

— 204 -

Sperma equino — parte B

UNIONE EUROPEA

II.	Informazion	ni sanitarie	II.a.	N. di riferimer	to del certificato	II.b.					
II.3.5.		sono stati sottoposti, sempre con l'esito descritto al punto II.3.4., ad almeno uno dei programmi di test (4) di cui ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3:									
11.3.5.1.	anteriormer	donatore ha soggiornato in monte alla data della prima racci accolta è entrato in contatto dir	olta dello s	perma e durante	e il periodo di rac	colta, e nessun equide del					
		l test descritti al punto II.3.4. sono stati effettuati su campioni prelevati (5) anteriormente alla prima raccolta dello sperma e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;									
II.3.5.2.	lo stallone donatore ha soggiornato nel centro di raccolta dello sperma per almeno 30 giorni anteriormente alla data della prima raccolta dello sperma e durante il periodo di raccolta di cui sopra, ma ha lasciato il centro sotto la responsabilità del veterinario del centro per un periodo continuativo inferiore a 14 giorni, e/o altri equidi del centro di raccolta sono entrati in contatto diretto con equidi di stato sanitario inferiore.										
	I test descritti al punto II.3.4 sono stati effettuati su campioni prelevati (⁵) anteriormente alla prima raccolta nel periodo riproduttivo o nel periodo di raccolta dell'anno in cui lo sperma sopra descritto è stato raccolto e almeno 14 giorni dopo la data di inizio del soggiorno di almeno 30 giorni;										
е		ui al punto II.3.4.1 per l'aner 5) non oltre 90 giorni prima de									
6	(1)	[uno dei test di cui al punto campione prelevato (5) non									
	(¹) oppure	[un test di isolamento virale un'aliquota di tutto lo sperr raccolta dello sperma sopr risultato positivo alla prova serica superiore a 1:4;]	na dello sta a descritto	allone donatore e un campione	prelevato (5) non di sangue prele	oltre sei mesi prima della vato lo stesso giorno (5) è					
е		il test di cui al punto II.3.4 prelevati (⁵) non oltre 60 gio	3 per la m orni prima d	etrite contagiosa ella raccolta del	a degli equidi è s lo sperma sopra e	tato effettuato su campioni descritto;					
11.3.5.3.		itti al punto II.3.4 sono stati es o riproduttivo o nel periodo c									
е		ritti al punto II.3.4 sono stati es cessivo alla raccolta dello spe			i (⁵) in un periodo	compreso tra il 14° e il 90°					

UNIONE EU	ROPEA						Sperma equ	ino — parte B	
II.	Informazioni sa	nitarie		II.a. N. di riferimento del certificato II.b.					
II.3.6.	sono stati sotto	posti ai test d	i cui al punt	o II.3.5 eseguiti	su campioni	prelevati nelle	seguenti date	:	
a se		Data di inizio (5)		Data	a del prelievo	dei campioni p	per i test sanit	ari (⁵)	
dentificazione dello sperma	Programma di test	Soggiorno del	Raccolta dello	Anemia infettiva degli equidi		e degli equidi II.3.4.2.		tagiosa degli EM) II.3.4.3.	
ldeni	P. G.	donatore	sperma	(AIE) II.3.4.1.	Campione di sangue	Campione di sperma	1° cam- pione	2° campione	
(¹) oppure	[II.4. sono s	ella diluizione f	seguente an finale dello s	itibiotico o la se sperma una cor	ncentrazione n	on inferiore a	(⁶):		
II.5.		cui al presente						_	
II.5.1.				ortato in condiz tione I, della dir			eritto dall'allega	ato D, capitolo	
II.5.2.				contenitore significativa 92/65/C					
Note									
Parte I:									
Casella I.12	:: il luogo di d	origine deve co	orrispondere	al centro di ra	ccolta dello sp	erma, di cui lo	o sperma è or	iginario.	
Casella I.13		lestinazione de e dello sperma		ndere al centro d	di raccolta o m	agazzinaggio (dello sperma d	all'azienda di	
Casella I.23	3.: indicare l'id	entificazione d	el contenito	re e il numero d	del sigillo.				
Casella I.31	.: l'identificazi	one del donato	ore deve co	rrispondere all'id	dentificazione	ufficiale dell'ar	nimale;		
	la data di ra	accolta deve e	ssere indica	ata nel seguente	e formato: gg/i	mm/aaaa			
				deve corrispor in cui lo sperm			mento del cen	tro di raccolta	

UNIONE EUROPEA Sperma equino — parte B

Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b.

Parte II:

Istruzioni per la compilazione della tabella di cui al punto II.3.6:

Abbreviazioni:

AIE-1 primo test per l'anemia infettiva degli equidi (AIE).

AIE-2 secondo test per l'AIE

AVE-B1 primo test per l'arterite virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue

AVE-B2 secondo test per l'AVE su un campione di sangue

AVE-S1 primo test per l'AVE su un campione di sperma

AVE-S2 secondo test per l'AVE su un campione di sperma

CEM-11 primo test per la metrite contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione

CEM-12 primo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-11

CEM-21 secondo test per la CEM - 1° campione

CEM-22 secondo test per la CEM — 2° campione prelevato 7 giorni dopo CEM-21

Istruzioni:

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A, nell'esempio che segue, va descritto il programma di test (II.3.5.1, II.3.5.2 e/o II.3.5.3) nella colonna B, mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio anteriormente alla prima raccolta del seme, secondo quanto prescritto ai punti II.3.5.1, II.3.5.2 e II.3.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle celle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le seguenti diciture: AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.3.5.2 o II.3.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

dello	test	Data di inizio (5)		Data del prelievo dei campioni per i test sanitari (5)					
dentificazione o	ਓ	del dona-	Raccolta	Anemia in- fettiva degli equidi (AIE) II.3.4.1.	Arterite virale degli equidi (AVE) II.3.4.2.		Metrite contagiosa degli equidi (CEM) II.3.4.3.		
Identific	Programma		dello sperma		Campione di sangue	Campione di sperma	1° cam- pione	2° campione	
Α.	В	С	D	AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12	
А	В	B C D	AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22		

⁽¹⁾ Cancellare la dicitura non pertinente.

(2) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sul sito della Commissione:

- 207

http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm

(3) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.

I.				Sperma equino — parte E
	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificato	II.b.
⁴) Dep	ennare i programmi che non si applica	ano alla partita	in questione.	
⁵) Inse	rire la data nella tabella di cui al punto	o II.3.6 (seguire	e le istruzioni contenute nella parte l	I delle note).
⁶) Inse	rire i nomi e le concentrazioni.			
— II tim	nbro e la firma devono essere di color	re diverso da q	uello delle altre diciture contenute n	el certificato.
/eterina	rio ufficiale			
No	ome e cognome (in stampatello):		Titolo e qualific	ca:
Un	nità veterinaria locale:		N. UVL:	
Da	ata:		Firma:	
	nbro:			

PARTE C

Modello di certificato sanitario IC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario

UNI	ONE	EUROPEA	Certificato per gli scambi intra UE
	l.1.	Speditore Nome	I.2. N. di riferimento del l.2.a. N. di riferimento certificato locale
æ		Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente
artit		Codice postale	I.4. Autorità locale competente
e alla partita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo	1.6.
elativ		Codice postale	1.7.
Parte I: Informazioni relative	1.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	I.10. Paese di Codice I.11. Regione di Codice destinazione ISO destinazione
Inforr	l.12.	Luogo di origine Centro sperma □	I.13. Luogo di destinazione Centro sperma ☐ Azienda ☐
arte I:		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	Nome N. di riconoscimento
ď		Codice postale	Codice postale
	1.14.		1.15.
	l.16.	Mezzo di trasporto	1.17.
		Aereo	
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85
			I.20. Quantità
	I.21.	Temperatura Di congelazione □	I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
	1.25.	Merce certificata per: Riproduzione artificiale □	1
	1.26.	Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri
		Paese terzo Codice ISO	Stato membro Codice ISO
		Punto di uscita Codice Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO Stato membro Codice ISO
	128	Esportazione	1,29.
	1.20.	Paese terzo Codice ISO	1120.
		Punto di uscita Codice	
	1.30.		
	1.31.	Identificazione della merce	
		Specie Identificazione del donatore (nome scientifico)	Data di raccolta Quantità

	UNIONE E	UROPEA		Sperma equino — parte C
	II.	Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del d	pertificato II.b.
	II sottosci	itto, veterinario ufficiale,	certifica quanto segue:	
	II.1.	il centro di raccolta de degli scambi:	o sperma (²) in cui lo sperma di cui sopra è stato rad	ccolto, trattato e immagazzinato a fini
	II.1.1.		orità competente e sottoposto alla sua sorveglianza I, della direttiva 92/65/CEE;	nel rispetto delle condizioni di cui
rtificazione	II.1.2.	membro che non era della direttiva 2009/1	erritorio oppure, in caso di regionalizzazione, in una onsiderato/a infetto/a da peste equina, a norma dell'a 3/CE (³), dalla data di raccolta dello sperma fino a pure fino allo scadere dei 30 giorni di conservazione	rticolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b), lla data di spedizione dello sperma
Parte II: Certificazione	II.1.3.	dello sperma fresco/re	to 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma rigerato (1) o allo scadere dei 30 giorni di conservazio e condizioni stabilite dall'articolo 4 della direttiva 2009	one obbligatoria dello sperma conge-
	II.1.4.	dello sperma fresco/re	to 30 giorni prima della data di raccolta dello sperma rigerato (¹) o allo scadere dei 30 giorni di conservazio camente equidi esenti da segni clinici di arterite virale	one obbligatoria dello sperma conge-
	II.2.	tutti gli equidi sono 2009/156/CE (³);	rtati ammessi al centro di raccolta conformemente	e agli articoli 4 e 5 della direttiva
-01	II.3.	lo sperma di cui sopr	è stato prelevato da stalloni donatori che:	
	II.3.1.	alla data della raccolt	dello sperma non mostravano segni clinici di malatti	e infettive o contagiose;
	11.3.2.	per almeno 30 giorni	rima della raccolta dello sperma non sono stati utiliz	zati per la monta naturale;
	11.3.3.		prima della raccolta dello sperma hanno soggiorna il arterite virale degli equidi;	to in aziende in cui nessun equide
	II.3.4.		prima della raccolta dello sperma hanno soggiorna di metrite contagiosa degli equidi;	to in aziende in cui nessun equide
	II.3.5.		apere e sia stato possibile accertare, non sono ent agiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la r	
	II.3.6.		seguenti test zoosanitari, eseguiti in un laboratorio ammi di test di cui al punto II.3.7:	riconosciuto dall'autorità competente
		[II.3.6.1	un test di immunodiffusione in agar gel (test di C con esito negativo;]	coggins) per l'anemia infettiva equina,
	θ	(¹) [II.3.6.2.	un test di sieroneutralizzazione per l'arterite viral diluizione serica di 1:4;] e]	e degli equidi, con esito negativo alla
		(1) oppure [II.3.6.2.	un test di isolamento virale per l'arterite virale de tivo su un'aliquota di tutto lo sperma dello stallo	
	100		and the second s	

II. It	nformazioni :	sanitarie		II.a.	N. (di riferim	ento del	certificato	II.b.
θ		e c	eseguito in due di intervallo, me	e occasion ediante l'is ampione di	i su ca olamer sperr	ampioni nto della na e in t	prelevati <i>Taylorella</i> amponi g	dallo stallo a <i>equigeni</i> enitali pre	ite contagiosa degli equone donatore a sette gio talis nel liquido pre-eiacu levati almeno dal prepuz ntrambi i casi;
II.3.7.	sono stati s	sottoposti a u	no dei seguen	ti program	mi di t	est (4):			
II.3.7.1.	raccolta de	llo sperma e		riodo di ra	accolta	, e nello	stesso p	periodo ne	almeno 30 giorni prima de essun equide del centro
	caso della	metrite conta	giosa degli eq	uidi, su un	secor	do camp	oione prel	evato in d	(5) e, r lata(riodo riproduttivo;
II.3.7.2.			ha soggiornato n contatto con					raccolta o	ppure altri equidi del cent
	caso della	metrite conta	giosa degli eq	uidi, su un	secor	do camp	oione prel	evato in d	(⁵) e, r ata(eriodo riproduttivo;
θ		campione d		vato in dat	a			(5), ch	effettuato da ultimo su ne non deve essere di oli
е	(1)	prelevato in			(5), che ne			o effettuato su un campio oltre 30 giorni anteriore a
	(¹) oppure	equidi è sta sperma dell	to confermato	da un tea atore racco	st di is olto in	olament data	o del viru	is eseguite	sitivo all'arterite virale de o su un'aliquota di tutto i, non più di un anno prir
II.3.7.3.	obbligatoria in data	dello sperma	a congelato e r	on meno d	li 14 gi ella me	orni dopo	o la racco	Ita dello sp	l periodo di conservazio perma su campioni prelev i, su un secondo campio
II.4.			esente certifica pitoli II e III del						trasportato nel rispetto de
Note									
Parte I:									
Casella I.12:	il luogo di	origine deve	corrispondere	al centro d	i racco	olta dello	sperma,	di cui lo s	sperma è originario.
Casella I.13:		destinazione e dello spern		dere al cer	ntro di	raccolta	o magaz	zinaggio d	ello sperma o all'azienda
Casella I.23:	indicare l'id	lentificazione	del contenitore	e il nume	ero del	sigillo.			

— 211 -

JNIONE EUR	OPEA			Sperma equino — parte (
II. In	formazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento d	el certificato	II.b.
Casella I.31:	l'identificazione del donatore deve co	rrispondere all'identificazione uf	ficiale dell'ani	male;
	la data di raccolta deve essere indica	ata nel seguente formato: gg/mr	m/aaaa	
	Il numero di riconoscimento del centr dello sperma di cui alla casella I.12,			nento del centro di raccolta
Parte II:				
(1) Cancellar	e la dicitura non pertinente.			
	ntri riconosciuti di raccolta dello speri E, sul sito della Commissione:	ma elencati, conformemente all	'articolo 11,	paragrafo 4, della direttiva
http://ec.e	uropa.eu/food/animal/approved_establis	shments/establishments_vet_field	d_en.htm	
(³) GU L 192	2 del 23.7.2010, pag. 1.			
(4) Depennal	re i programmi che non si applicano al	la partita in questione.		
(5) Indicare I	a data.			
— II timbro e	a la firma devono essere di colore dive	erso da quello delle altre diciture	contenute n	el certificato.
Veterinario uf	ficiale o ispettore ufficiale			
Nome	e e cognome (in stampatello):		Titolo e qu	alifica:
Unità	veterinaria locale:		N. UVL:	
Data:			Firma:	
Timb	·o:			

PARTE D

Modello di certificato sanitario ID per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 oppure prima del 1º settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

UNI	ONE	EUROPEA			Ce	ertific	ato per gli scambi intra UE
	l.1.	Nome			I. di riferimento del certi		
_		Indirizzo		1.3. A	Autorità centrale comp	etente	9
partita		Codice postale		1.4. A	Autorità locale compet	ente	
alla	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo			I. dei certificati origina Innessi	ali	N. di documenti di accompagnamento
tive				1.7.			
rela		Codice postale					
Parte I: Informazioni relative	1.8.	Paese di Codice I origine ISO	I.9. Regione di Codice origine		Paese di Codic lestinazione ISO		I.11. Regione di Codice destinazione
orm	l.12.	Luogo di origine	,	I.13. L	uogo di destinazione		'
μ		Centr	o sperma 🗌		Centro sperma		Azienda 🗌
arte I:		Nome Indirizzo	N. di riconoscimento		lomę ndirizzo		N. di riconoscimento
<u>_</u>		Codice postale		(Codice postale		
	1.14.			l.15.			
	1.16	Mezzo di trasporto		1.17.			
	1	Aereo ☐ Nave ☐	Vagone ferroviario □				
		Automezzo Altro					
	l.18.	Descrizione della merce		Lancia Control	I.19. Codice d	el pro	odotto (codice SA)
						05 1	1 99 85
						1.20.	Quantità
	1.21.	Temperatura				1.22.	Numero di colli
		Di congelazione					
	1.23.	Numero del sigillo/del conten	itore			1.24.	Tipo di imballaggio
	1.25.	Merce certificata per:					
		Riproduzione artificiale					
	1.26.	Transito in un paese terzo		1.27. T	ransito negli Stati me	mbri	
		Paese terzo	Codice ISO	8	Stato membro		Codice ISO
		Punto di uscita	Codice	S	Stato membro		Codice ISO
		Punto di entrata	Numero del PIF	S	Stato membro		Codice ISO
	1.28.	Esportazione		1.29.			
		Paese terzo	Codice ISO				
		Punto di uscita	Codice		Name and Associated Association and Associated Association and		
	1.30.						
	1.31	Identificazione della merce					
			ntificazione del donatore	Da	ata di raccolta		Quantità

1	UNIONE EU	ROPEA			Sperma equino — parte
	II.	Informazion	i sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	Il sottoscritt	o, veterinari	o ufficiale, certifica che lo spe	rma sopra descritto:	
	(1)	[II.1.	cessivi alla raccolta in un cen di origine dello sperma e ges capitolo I, sezione I, punto 1, è stato trasportato al centro d	magazzinato per un periodo minimo di 30 ntro riconosciuto di raccolta dello sperma (2) tito e sorvegliato conformemente alle condiz e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CE li magazzinaggio dello sperma di cui alla ca ma in condizioni sanitarie e di certificazione	situato nello Stato membro zioni stabilite nell'allegato D EE (³), e dal quale lo sperma sella I.12 situato nello Stato
		(¹)	[nell'allegato I, parte A, della	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[nell'allegato I, parte B, della	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[nell'allegato I, parte C, della	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[nella decisione 95/307/CE;]]		
	(¹) oppure	[11.1.	cessivi alla raccolta in un cent sorvegliato conformemente a	magazzinato per un periodo minimo di 30 tro riconosciuto di raccolta dello sperma (²): ille condizioni stabilite nell'allegato D, capit ttiva 92/65/CEE, ed è stato trasportato al ce 2. conformemente:	situato nell'Unione, gestito o olo I, sezione I, punto 1,
		(¹)	[all'allegato I, parte A, della d	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[all'allegato I, parte B, della d	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[all'allegato I, parte C, della c	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[all'allegato I, parte D, della c	decisione 2010/470/UE;]	
		(1) oppure	[alla decisione 95/307/CE;]]		
	(¹) oppure	[11.1.	in un paese terzo o in una par decisione 2004/211/CE, gesti capitolo I, sezione I, punto 1,	nagazzinato in un centro riconosciuto di racc rte del territorio di paesi terzi di cui alle color to e sorvegliato conformemente alle condiz , e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65 rizioni di cui all'articolo 4 della decisione 20	nne 2 e 4 dell'allegato I dell cioni stabilite nell'allegato D 5/CEE, ed è stato importat
		(1)	[all'allegato II, sezione A, par	te 2, della decisione 2010/471/UE;]	
		(1) oppure	[all'allegato II, sezione B, par	te 2, della decisione 2010/471/UE;]	
		(1) oppure	[all'allegato II, sezione C, par	te 2, della decisione 2010/471/UE;]	
		(1) oppure	[all'allegato II, sezione D, par	te 2, della decisione 2010/471/UE;]	
		(1) oppure	[alla decisione 96/539/CE;]]		
		II.2.	casella I.12., gestito e sorveg	centro riconosciuto di magazzinaggio del gliato conformemente alle condizioni stabilit II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;	
		II.3.		carico in un contenitore sigillato nel rispet ione I, punto 1.4., della direttiva 92/65/CEE	
	Note				
	Parte I:				
	Casella I.6:	serie dei s cui sopra centro di i	singoli documenti ufficiali o cer dal centro riconosciuto di racc	dei documenti di accompagnamento devono tificati sanitari (INTRA o DVCE) che hanno colta dello sperma, corrispondente al luogo priginale o la copia autenticata di tali docum	accompagnato lo sperma di origine dello sperma,

Timbro:

UNIONE EUROPEA Sperma equino — parte D

II. Info	ormazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certifica	to II.b.
Casella I.12:	il luogo di origine deve corrisponde sperma.	re al centro di magazzinaggio dello sper	ma da cui è stato spedito lo
Casella I.13:	il luogo di destinazione deve corrispo destinazione dello sperma.	ndere al centro di raccolta o magazzinaggi	o dello sperma o all'azienda di
Casella I.23:	indicare l'identificazione del contenito	ore e il numero del sigillo.	
Casella I.31:		orrispondere all'identificazione ufficiale del cata nel seguente formato: gg/mm/aaaa	'animale.
Parte II:			
(1) Cancellare	la dicitura non pertinente.		
paragrafo / http://ec.eu	4, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lett	naggio dello sperma, di cui all'elenco rec era b), della direttiva 92/65/CEE pubblica shments/establishments_vet_field_en.htm; e/index_en.htm	
(³) GU L 268	del 14.9.1992, pag. 54.		
— II timbro e	la firma devono essere di colore dive	erso da quello delle altre diciture contenut	e nel certificato.
Veterinario uffi	ciale o ispettore ufficiale		
Nome e c	ognome (in stampatello):		Titolo e qualifica:
Unità vete	rinaria locale:		N. UVL:
Data: Firma:			

ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER GLI SCAMBI ALL'INTERNO DELL'UNIONE DI PARTITE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE A

Modello di certificato sanitario IIA per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

UNI	ONE	EUROPEA				Certific	cato per gli scan	nbi intra UE
	l.1.	Nome	1.2.	N. di ri certifica	iferimento del ato		I.2.a. N. di rifer locale	rimento
		Indirizzo	1.3.	Autorita	à centrale co	npetent	te	
tita		Codice postale	1.4.	Autorita	à locale com	petente		
partita	1.5.	Destinatario	1.6.					
alla		Nome						
tive		Indirizzo	1.7.					
rela		Codice postale						
Parte I: Informazioni relative alla	I.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	1.10.	Paese destina zione			.11. Regione di destina-zione	Codice
nfor								
	1.12.	Luogo di origine	1.13.	Luogo	di destinazio	าอ		
arte		Gruppo embrioni 🔲			Azienda 🗌		Gruppo emi	orioni 🔲
ь		Nome N. di riconoscimento Indirizzo		Nome Indirizz	0		N. di rico	noscimento
		Codice postale		Codice	postale			
	l.14.		1.15.					
	l.16.	Mezzo di trasporto	1.17.					
		Aereo						
	l.18.	Descrizione della merce			I.19. Codice	,	odotto (codice SA I1 99 85)
						1.20.	Quantità	
	l.21.	Temperatura				1.22.	Numero di colli	
		Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di conge	lazion	e 🔲				
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore				1.24.	Tipo di imballage	gio
	1.25.	Merce certificata per:						
		Riproduzione artificiale						
	1.26.	Transito in un paese terzo	1.27.	Transit	o negli Stati	membri		
		Paese terzo Codice ISO		Stato r	membro		Codice ISO	
		Punto di uscita Codice			nembro		Codice ISO	
		Punto di entrata Numero del PIF		Stato r	membro		Codice ISO	
	1.28.	Esportazione	1.29.					
		Paese terzo Codice ISO						
		Punto di uscita Codice						
	1.30.							
	I.31.	Identificazione della merce						
		Specie Categoria Identificazio (nome scientifico) donato		ıl	Data di rac	colta	Quar	tità

UNIONE EU	ROPEA		Ovuli ed	embrioni equini — parte A
II.	Informazioni	sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
II sottoscritto	o, veterinario	ufficiale, certifica quanto se	gue:	
(1)	[II.1.	immagazzinati da un gru	ppo di raccolta di embrioni (2) che è stato	o riconosciuto e sorvegliato
(¹) oppure	[II.1.	gazzinati da un gruppo d	i produzione di embrioni (2) che è stato ricc	onosciuto e sorvegliato con-
(1)	[II.2.			di cui all'allegato D, capitolo
(1) oppure	[II.2.			ui all'allegato D, capitolo III,
(¹) oppure	[11.2.			di cui all'allegato D, capitolo
(¹) oppure	[II.2.			di cui all'allegato D, capitolo
	11.3.	gli ovuli o gli embrioni so	ora descritti provengono da giumente donat	rici che:
	II.3.1.	direttiva 2009/156/CE (4) i	nelle quali stati ammessi solo equidi che so	ddisfano le condizioni di cui
	II.3.2.	soddisfano i requisiti di ci	ui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), della	direttiva 92/65/CEE;
	II.3.3.	degli ovuli o degli embrior	i e tra il prelievo del primo campione di cui a	
	II.3.4.	Manuale dei test diagnost torio, riconosciuto dall'au	ici e dei vaccini per gli animali terrestri dell' torità competente, il cui accreditamento a	OIE, effettuati da un labora- norma dell'articolo 12 del
	II.3.4.1.	di Coggins) oppure un te in data(⁶) alme è stato effettuato su un c	st ELISA con esito negativo effettuato su c no 14 giorni dopo l'Inizio del periodo di cui a ampione di sangue prelevato in data	ampioni di sangue prelevati il punto II.3.3, e l'ultimo testo (⁶); non più di 90 giorni
	II.3.4.2.	negativo su almeno due	campioni (tamponi) prelevati durante il perio	odo di cui al punto II.3.3 da
	(1) (1) oppure (1) oppure (1) oppure	Il sottoscritto, veterinario	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto se (1)	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:

II.	Informazioni	sanitarie	II.a. N	. di riferimento de	el certificato	embrioni equini — parte
200	miomiazioni	Sariitarie	IIIda IV	. di illerimento de	or certificato	11.01
(1)	[II.3.4.2.1.	in due occasioni ad almeno mento della <i>Taylorella equiga</i> allestita entro le 24 ore suo tenuti a bassa temperatura	<i>enitalis</i> dopo la cessive al pre	cultura in condizio lievo dall'animale	oni microaero	ofiliche per almeno 7 giorni
(¹) e/o	[11.3.4.2.2.	in un'occasione ilmediante reazione a catena prelievo dei campioni dall'ar	della polimera:	si (PCR) o PCR in		
		I campioni di cui ai punti II.3 sistemico) o 21 giorni (tratt donatore e sono stati posti ii prima dell'invio al laboratorio	amento locale n un terreno di	da un eventuale	trattamento	antimicrobico del stallone
(¹)	[11.4.	gli embrioni sopra descritti donatrici con sperma raccoli prescritto dall'allegato D, ca direttiva 92/65/CEE;]	o, trattato, imr	nagazzinato e tras	portato in co	ondizioni conformi a quanto
(1) oppure	[11.4.	gli embrioni sopra descritti s disposizioni di cui all'allegato raccolto, trattato, immagazzi D, capitolo I, sezione I, ca	D, capitolo III nato e trasport	, sezione II, punto ato in condizioni c	2, della dirett onformi a qu	tiva 92/65/CEE con sperma anto prescritto dall'allegato
(1) oppure	[11.4.	gli ovuli non sono venuti a d	ontatto con sp	perma della specie	equina;]	
	II.5.	gli ovuli o gli embrioni sopra rispetto delle disposizioni o 92/65/CEE, con Indicazione	di cui all'alleg	ato D, capitolo I	II, sezione I	
Note						
Parte I:						
Casella I.1		di origine deve corrispondere accolto/prodotto gli ovuli/emb		accolta di embrion	i o al gruppo	o di produzione di embrion
Casella I.1		di destinazione deve corrispo o all'azienda di destinazione			embrioni, al	gruppo di produzione degl
Casella I.2	3: indicare	l'identificazione del contenito	re e il numero	del sigillo.		
Casella I.3		a: specificare se si tratta di: er micromanipolati.	nbrioni concep	iti in vivo, ovuli der	rivati in vivo,	embrioni concepiti in vitro d
	L'identifie	cazione del donatore deve co	orrispondere a	l'identificazione uff	ficiale dell'an	imale.
	La data	di raccolta deve essere indic	ata nel segue	nte formato: gg/mr	n/aaaa	
Parte II:						
(1) Cancel	lare la dicitur	a non pertinente.				
		sciuti di raccolta o produzione sul sito della Commissione:	degli embrion	i elencati, conforme	emente all'ar	ticolo 11, paragrafo 4, della
http://ed	c.europa.eu/f	ood/animal/approved_establis	hments/establ	shments_vet_field	_en.htm	

II. Informazi	oni sanitarie	II.a.	N. di riferimento		embrioni equini — parte
(3) GU L 268 del 14	10.1002 pag 54				
(4) GU L 192 del 23					
-					
(5) GU L 165 del 30	7.4.2004, pag. 1.				
(6) Indicare la data.					
- Il timbro e la firm	na devono essere di colo	re diverso da q	uello delle altre dicit	ure contenute n	nel certificato.
	o ispettore ufficiale ome (in stampatello):		Ti	tolo e qualifica:	
	ome (in stampatello):			olo e qualifica: UVL:	
	ome (in stampatello):		N.		
Nome e cogn Unità veterina	ome (in stampatello):		N.	UVL:	
Nome e cogn Unità veterina Data:	ome (in stampatello):		N.	UVL:	

PARTE B

Modello di certificato sanitario IIB per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE del Consiglio dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

UNI	NIONE EUROPEA Certificato per gli scambi intra					
	l.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. N. di riferimento del locale			
40			I.3. Autorità centrale competente			
alla partita		Codice postale	I.4. Autorità locale competente			
E a	l.5.	Destinatario	1.6.			
ve a		Nome Indirizzo				
lati		Codice postale	1.7.			
ir	1.0	<u> </u>	140 Para III Online 144 Pariane III Online			
Parte I: Informazioni relative	1.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	I.10. Paese di Codice I.11. Regione di Codice destinazione ISO destinazione			
uţoi	l.12.	Luogo di origine	I.13. Luogo di destinazione			
=		Gruppo embrioni 🗌	Azienda 🗌 Gruppo embrioni 🗖			
arte		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	Nome N. di riconoscimento Indirizzo			
₽		Codice postale	Codice postale			
	1.14.	'	1.15.			
	116	Mazza di trannorta	1.17.			
	1.10.	Mezzo di trasporto Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario ☐	1.17.			
		Automezzo Altro				
		Identificazione				
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85			
			I.20. Quantità			
	1.21.	Temperatura	I.22. Numero di colli			
		Ambiente ☐ Di frigorifero ☐ Di conge	elazione 🗌			
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio			
	1.25.	Merce certificata per:	'			
		Riproduzione artificiale □				
	1.26.	Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri			
		Paese terzo Codice ISO	Stato membro Codice ISO			
		Punto di uscita Codice	Stato membro Codice ISO			
		Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO			
	1.28.	Esportazione	1.29.			
		Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice				
	1.30.					
I.31. Identificazione della merce						
		Specie Categoria Identificazio (nome scientifico) donato				

[II.1.	immagazzinati da un gruppo di racimente all'allegato D, capitolo I, sezi gli embrioni concepiti in vitro/micro nati da un gruppo di produzione di all'allegato D, capitolo I, sezione III gli embrioni concepiti in vivo sopra sezione II, punto 1), della direttiva gli ovuli derivati in vivo sopra desor II, punto 2), della direttiva 92/65/Ci	evuli derivati in vivo (1) sopra descritti socolta di embrioni (2) che è stato riconosci zione III, punto 1), della direttiva 92/65/Ci manipolati (1) sopra descritti sono stati pri embrioni (2) che è stato riconosciuto e I, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;] a descritti soddisfano le prescrizioni di cu 92/65/CEE;]	uto e sorvegliato conforme- EE;] odotti, trattati e immagazzi- sorvegliato conformemente ii all'allegato D, capitolo III,
[II.1.	gli embrioni concepiti in vivo/gli dimmagazzinati da un gruppo di racimente all'allegato D, capitolo I, sezi gli embrioni concepiti in vitro/micro nati da un gruppo di produzione dall'allegato D, capitolo I, sezione III gli embrioni concepiti in vivo sopra sezione II, punto 1), della direttiva gli ovuli derivati in vivo sopra descri II, punto 2), della direttiva 92/65/Ci	ovuli derivati in vivo (1) sopra descritti si colta di embrioni (2) che è stato riconosci zione III, punto 1), della direttiva 92/65/Ci manipolati (1) sopra descritti sono stati pr i embrioni (2) che è stato riconosciuto e I, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;] a descritti soddisfano le prescrizioni di cu 92/65/CEE;]	uto e sorvegliato conforme- EE;] odotti, trattati e immagazzi- sorvegliato conformemente ii all'allegato D, capitolo III,
[II.2.	immagazzinati da un gruppo di racimente all'allegato D, capitolo I, sezi gli embrioni concepiti in vitro/micro nati da un gruppo di produzione di all'allegato D, capitolo I, sezione III gli embrioni concepiti in vivo sopra sezione II, punto 1), della direttiva gli ovuli derivati in vivo sopra desor II, punto 2), della direttiva 92/65/Ci	colta di embrioni (²) che è stato riconosci zione III, punto 1), della direttiva 92/65/Ci manipolati (¹) sopra descritti sono stati pr ii embrioni (²) che è stato riconosciuto e I, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;] a descritti soddisfano le prescrizioni di cu 92/65/CEE;]	uto e sorvegliato conforme- EE;] odotti, trattati e immagazzi- sorvegliato conformemente ii all'allegato D, capitolo III,
[II.2.	nati da un gruppo di produzione di all'allegato D, capitolo I, sezione III gli embrioni concepiti in vivo sopra sezione II, punto 1), della direttiva gli ovuli derivati in vivo sopra descri II, punto 2), della direttiva 92/65/Ci	il embrioni (2) che è stato riconosciuto e I, punti 1 e 2, della direttiva 92/65/CEE;] a descritti soddisfano le prescrizioni di cu 92/65/CEE;] ritti soddisfano le prescrizioni di cui all'alle	sorvegliato conformemente
oure [II.2.	gli ovuli derivati in vivo sopra descr II, punto 2), della direttiva 92/65/Cl	92/65/CEE;] itti soddisfano le prescrizioni di cui all'alle	
•	II, punto 2), della direttiva 92/65/Cl		gato D, capitolo III, sezione
oure [II.2.	ar out of		
			ii all'allegato D, capitolo III,
oure [II.2.			i all'allegato D, capitolo III,
II.3.	gli ovuli o gli embrioni sopra descr	itti provengono da giumente donatrici ch	э:
II.3.1.	2009/156/CE (4) nelle quali stati am	nmessi solo equidi che soddisfano le con	
II.3.2.	soddisfano i requisiti aggiuntivi di	cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4),	della direttiva 92/65/CEE;
II.3.3.			
II.3.4.	un test ELISA per l'anemia infetti data	va degli equidi eseguito su un campio i precedenti la prima raccolta di ovuli o lone di sangue prelevato in data	ne di sangue prelevato in embrioni, e il test è stato
II.3.5.	equidi mediante isolamento della Ta 14 giorni, eseguito, sempre con es raccolta di ovuli o embrioni dalle s cutivi in data	aylorella equigenitalis, dopo una coltura de sito negativo, su campioni prelevati nei 30 uperfici mucosali della fossa e dei seni o data	ella durata compresa tra 7 e O giorni precedenti la prima ditoridei in due estri conse-
[11.4.	trici con sperma raccolto, trattato, ir	mmagazzinato e trasportato in condizioni o	conformi a quanto prescritto
	pure [II.2. II.3. II.3.1. II.3.2. II.3.3.	gli embrioni micromanipolati sopra sezione II, punto 4), della direttiva II.3. gli ovuli o gli embrioni sopra descri II.3.1. provengono da aziende che soddis 2009/156/CE (4) nelle quali stati am 5 o agli articoli da 12 a 16 della di II.3.2. soddisfano i requisiti aggiuntivi di II.3.3. non sono state utilizzate per la ripro o degli embrioni e tra il prelievo de embrioni; II.3.4. sono state sottoposte con esito ne un test ELISA per l'anemia infetti data	sezione II, punto 3), della direttiva 92/65/CEE;] gli embrioni micromanipolati sopra descritti soddisfano le prescrizioni di cu sezione II, punto 4), della direttiva 92/65/CEE;] II.3. gli ovuli o gli embrioni sopra descritti provengono da giumente donatrici chi provengono da aziende che soddisfano le condizioni stabilite dell'articolo 4, 2009/156/CE (4) nelle quali stati ammessi solo equidi che soddisfano le condizioni stabilite dell'articolo 4, 2009/156/CE; II.3.2. soddisfano i requisiti aggiuntivi di cui all'allegato D, capitolo IV, punto 4), non sono state utilizzate per la riproduzione naturale per almeno 30 giorni pri o degli embrioni e tra il prelievo del primo campione di cui ai punti II.3.4 e II. embrioni; II.3.4. sono state sottoposte con esito negativo a un test di immunodiffusione in agun test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi eseguito su un campio data

— 222 -

JNIONE EUROPEA			Ovuli ed embrioni equini — parte E		
II.	Inforn	nazioni sanitarie	II.a. N. di rif	erimento del certificato	II.b.
dis rac		gli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante fecondazione in vitro di ovuli conformi alle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE con sperma accolto, trattato, immagazzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato D, capitolo I, sezione I, capitolo II, sezione I e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;]			
(1) oppure [II.4. gli ovuli non sono venul		gli ovuli non sono venuti a conta	o con sperma della	specie equina;]	
	II.5.	gli ovuli o gli embrioni sopra de rispetto delle disposizioni di cui a con indicazione del numero di cu	l'allegato D, capitole		
Note					
Parte I:					
Casella I.12.:		luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrione ha raccolto/prodotto gli ovuli/embrioni.			
Casella I.13.: il luogo di destinazione deve corrisp embrioni o all'azienda di destinazio					gruppo di produzione deg
Casella I.	23.: in	ndicare l'identificazione del contenito	e e il numero del s	igillo.	
Casella I.		ategoria: specificare se si tratta di: embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vit embrioni micromanipolati;			
		dentificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;			
		data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa			
		numero di riconoscimento del grup roduzione di embrioni che ha racco			di embrioni o al gruppo d
Parte II:					
(1) Cance	ellare la	dicitura non pertinente.			
(2) Solo i gruppi riconosciuti di raccolta o produzione degli embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione:			ticolo 11, paragrafo 4, dell		
http://	ec.euro	pa.eu/food/animal/approved_establis	ments/establishmen	ts_vet_field_en.htm	
(³) Indica	re la da	ata.			
(⁴) GU L	192 de	l 23.7.2010, pag. 1.			
— II timb	oro e la	firma devono essere di colore dive	so da quello delle a	altre diciture contenute n	el certificato.
Veterinari	o ufficia	le o ispettore ufficiale			
Nome e cognome (in stampatello):				Titolo e qualifica:	
Unità veterinaria locale:			N. UVL:		
Da	ta:			Firma:	
Tin	nbro:				

— 223 -

UNIONE EUROPEA

PARTE C

Modello di certificato sanitario IIC per gli scambi all'interno dell'Unione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1º settembre 2010 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta degli embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari.

JNIC	NE	EUROPEA	Certificato per gli scambi intra UE
	l.1.	Speditore Nome Indirizzo	I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a. N. di riferimento locale
_		Codice postale	I.3. Autorità centrale competente
oartita		Coulce postale	I.4. Autorità locale competente
e alla p	1.5.	Destinatario Nome	1.6.
ativ		Indirizzo Codice postale	1.7.
i re	1.0	<u> </u>	L10 Passa di Cadica L11 Pagiana di Cadica
Parte I: Informazioni relative alla partita	l.8.	Paese di Codice I.9. Regione di Codice origine ISO origine	l.10. Paese di Codice I.11. Regione di Codice destina-zione zione
Ĕ	l.12.	Luogo di origine	I.13. Luogo di destinazione
		Gruppo embrioni 🔲	Azienda Gruppo embrioni
Part		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	Nome N. di riconoscimento Indirizzo
		Codice postale	Codice postale
	l.14.		1.15.
T	l.16.	Mezzo di trasporto	1.17.
		Aereo	
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85
			I.20. Quantità
ŀ	l.21.	Temperatura	I.22. Numero di colli
		Di congelazione	
r	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	I.24. Tipo di imballaggio
	l.25.	Merce certificata per: Riproduzione artificiale □	1
	1.26.	Transito in un paese terzo	I.27. Transito negli Stati membri
		Paese terzo Codice ISO	Stato membro Codice ISO
		Punto di uscita Codice	Stato membro Codice ISO
		Punto di entrata Numero del PIF	Stato membro Codice ISO
	I.28. Esportazione		1.29.
		Paese terzo Codice ISO Punto di uscita Codice	
ľ	1.30.		
+	I 31	Identificazione della merce	
		Specie Categoria Identifica (nome scientifico) dona	

UNIONE EUROPEA		PEA	Ovuli ed embrioni equini — parte C			
II.		Info	ormazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.		
II s	ottos	critto,	veterinario ufficiale, certifica quanto se	segue:		
11.1.	 gli ovuli/embrioni (¹) sopra descritti sono stati raccolti da un gruppo di raccolta (²) riconosciuto dall'autorità competente e sono stati trattati in un laboratorio adeguato; 					
11.2		gli ovuli/embrioni (1) sono stati raccolti da giumente donatrici che:				
11.2	1.	alla data della raccolta soggiornavano in un'azienda situata nel territorio o, in caso di regionalizzazione, in una parte del territorio di uno Stato membro che non è considerato/a infetto/a da peste equina a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere a) e b) della direttiva 2009/156/CE (³);				
11.2	2.	soggiornavano in aziende poste sotto sorveglianza veterinaria che, alla data della raccolta, soddisfacevano i requisiti di cui all'articolo 4 della direttiva 2009/156/CE;				
11.2	.3.	prima della raccolta, soggiornavano in aziende in cui, da 60 giorni, non sono stati riscontrati segni clinici di metrite contagiosa degli equidi;				
11.2	4.	non s	ono state utilizzate per scopi di riprodu	luzione naturale nei 30 giorni precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (1)		
11.2	.5.			sibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattici iatamente precedenti la raccolta degli ovuli/embrioni (1);		
11.2	6.	alla d	ata della raccolta, non presentavano	segni clinici di malattie infettive o contagiose;		
11.3		gli ovuli/embrioni (¹) sono stati raccolti, trattati, immagazzinati e trasportati nel rispetto dei requisiti di cui all'allegato D della direttiva 92/65/CEE;				
11.4		lo sperma utilizzato per la fecondazione artificiale delle giumente donatrici soddisfa i requisiti di cui alla direttiva 92/65/CEE (4) (1);				
11.5		gli ov	uli utilizzati per la produzione in vitro	degli embrioni soddisfano le condizioni di cui alla direttiva 92/65/CEE (1)		
No	Note					
Par	Parte I:					
Cas	sella	1.12:	il luogo di origine deve corrisponde	ere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolto gli ovuli/embrion		
Cas	sella	1.13:	Il luogo di destinazione deve corrispi embrioni o all'azienda di destinazion	condere al gruppo di raccolta degli embrioni, al gruppo di produzione deg une degli ovuli/embrioni.		
Cas	sella	1.23:	indicare l'identificazione del contenit	itore e il numero del sigillo.		
Cas	sella	I.31:	categoria: specificare se si tratta di: o embrioni micromanipolati;	embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni concepiti in vitro		
			l'identificazione del donatore deve d	corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;		
			la data di raccolta deve essere indi-	icata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;		
			il numero di riconoscimento del grup gli ovuli/embrioni.	ppo deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni che ha raccolt		
Par	te II	:				
(1)	(Cancel	lare la dicitura non pertinente.			
(2)		Solo i gruppi riconosciuti di raccolta di embrioni elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 92/65/CEE, sui sito della Commissione:				
	http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establishments/establishments_vet_field_en.htm					

— 225 -

UNIONE EUROPEA	Ovuli ed embrioni equini — parte C				
II. Informazioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.				
(³) GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.					
(4) Non si applica agli ovuli.					
- Il timbro e la firma devono essere di colore dive	erso da quello delle altre diciture contenute nel certificato.				
Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale					
Nome e cognome (in stampatello):	Titolo e qualifica:				
Unità veterinaria locale:	N. UVL:				
Data:	Firma:				
Timbro:»					

ALLEGATO II

Gli allegati I e II della decisione 2010/471/UE sono così modificati:

1. Nell'allegato I, la parte 2 è sostituita dalla seguente:

«PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spedito da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAE	SE		Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE
	l.1.	Speditore Nome Indirizzo	N. di riferimento del certificato
iita		Tel.	I.4. Autorità locale competente
ıtive alla partita	I.5.	Destinatario Nome Indirizzo Codice postale	I.6. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Codice postale
rela		Tel.	Tel.
Parte I: Informazioni relative	1.7.	Paese di Codice I.8. Regione di Codice origine ISO origine	I.9. Paese di Codice I.10. Regione di Codice destinazione ISO destinazione
Infe	l.11.	Luogo di origine	I.12. Luogo di destinazione
te I:		Centro sperma	Centro sperma ☐ Azienda ☐
Par		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	Nome N. di riconoscimento Indirizzo
		Codice postale	Codice postale
	I.13.	Luogo di carico	I.14. Data della partenza
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE
		Aereo Nave Vagone ferroviario	
		Automezzo Altro Identificazione Riferimento documentale	1.17.
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85
			I.20. Quantità
	1.21.		I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	1.24.
	1.25.	Merce certificata per: Riproduzione artificiale	
	1.26.	Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO	I.27. Per importazione/ammissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce Specie Identificazione del donatore (nome scientifico)	Data di raccolta Quantità

	PAESE		2007 N		The second of the second second	Sperm	na equino — Sezione
	II. In	formazioni sa	anitarie	II.a.	N. di riferimento del certific	cato II.	b
			ufficiale del paese esp	ortatore (2)	(nome del pae	se espor	tatore)
	certifica qua	into segue:					
200	II.1.	di esportaz	ione nell'Unione è rico e condizioni di cui all'all	nosciuto d	perma di cui sopra è stato raccolt dall'autorità competente e sottop apitolo I, sezione I, punto 1), e se	osto all	a sua sorveglianza n
	II.2.	sperma di d		alla data	periodo iniziato 30 giorni prima de di spedizione dello sperma fresc sperma congelato:		
	II.2.1.				caso di regionalizzazione a norm del paese esportatore che:	na dell'a	rticolo 13 della direttiv
			considerato/a infetto/a della direttiva 2009/156		quina secondo quanto stabilito da	all'artico	lo 5, paragrafo 2, letter
					nezuelana per un periodo di alm	eno due	e anni;
					eriodo di almeno sei mesi;		
	II.2.2.	soddisfacev particolare:	a le condizioni stabilite	per le azie	ende dall'articolo 4, paragrafo 5, o	della dire	ettiva 2009/156/CE, e
	(1)	[II.2.2.1.		ibili a tale	un caso di una delle malattie i malattia presenti nell'azienda so		
					lite equina per un periodo di alm nto degli equidi affetti dalla mala		mesi, calcolati a deco
			necessario a ottene Coggins) eseguito	ere un esit	di (AIE) da un periodo di tempo o negativo al test di immunodiffus oni prelevati, a due riprese e a u dopo l'abbattimento degli equidi	ione in n interv	agar gel (AGID o test
			 da stomatite vescio caso; 	colare (SV)	per un periodo di almeno sei me	si dalla	registrazione dell'ultim
			— da rabbia per un p	eriodo di a	almeno un mese dalla registrazio	ne dell'u	ultimo caso;
			— da antrace per un	periodo di	almeno 15 giorni dalla registrazi	one dell	l'ultimo caso;]
	(1) oppure	[II.2,2.1.	sensibili alla malattia p fettati e l'azienda è ind stomatite vescicolare e	resenti nel enne da o e rabbia da iorni decor	una delle malattie indicate di se l'azienda sono stati macellati o a gni forma di encefalomielite equir a almeno 30 giorni e da antrace re dal giorno in cui, previa distru:	obattuti, na, anen da 15 g	i locali sono stati disir nia infettiva degli equic giorni. Il termine rispett
	II.2.3.		o unicamente equidi ch a degli equidi;	e non pre	sentavano segni clinici di arterite	virale (degli equidi e di metri
	II.3.	prima di e centro:	ssere ammessi nel cent	tro di racco	olta dello sperma, gli stalloni dona	tori e gl	i altri equidi presenti n
	II.3.1.	importati d regionalizz	da uno Stato membro d	ell'Unione icolo 13 de	r un periodo di tre mesi (o dalla nel corso di questi tre mesi) nel ella direttiva 2009/156/CE, in que	paese e	esportatore o, in caso
			considerato/a infetto/a della direttiva 2009/156		quina secondo quanto stabilito da	all'artico	lo 5, paragrafo 2, lette
		— era inde	enne da encefalomielite	equina ve	nezuelana per un periodo di alm	eno due	anni;
		— era inde	enne da morva e durina	per un pe	eriodo di almeno sei mesi;		

— 229 ·

II.	Informaz	ioni sanita	arie		II.a.	N. di	riferimen	ito del ce	ertificato	II.b.		
(1)	[11.3.2.		riginari del p e vescicolare						ne al ce	entro, risulta	ava inde	enne da
(¹) oppure	[II.3.2.	con esite	ati sottoposti o negativo co a una diluizio i precedenti	onformeme one serica	ente al Mar di 1:32 o a	nuale de i un test	i test dia	gnostici e	e dei vad	cini per gli	animali	terrestri
	II.3.3.		riginari di azi punto II.2.2;	ende che,	alla data d	di ammi:	ssione al	centro,	soddisfa	cevano le c	ondizion	ni speci-
	II.4.	lo sperm	na di cui sop	ra è stato	prelevato d	da stallo	ni donat	ori che:				
	II.4.1.		sentavano ald i raccolta del							nomento de	ll'ammis	sione al
	II.4.2.	in quello	eriodo di alm stesso perio uidi o di met	do nessur	n animale d	ella spe						
	II.4.3.	raccolta	o stati utilizza dello sperma a la fine del p	a, né tra la	a data del							
	II.4.4.	dei test dall'auto	ati sottoposti a diagnostici e rità compete ento (EC) n.	dei vaccin nte, il cui	i per gli ani accreditar	imali teri nento è	restri dell equivale	'OIÉ, effe ente a qi	ettuati da uanto pr	un laborato	rio, ricor	nosciuto
	(8)	[II.4.4.1.	un test di i l'anemia inf						Coggins)	oppure un	test EL	ISA per
	11.	4.4.2.	un test per	l'arterite v	rirale degli	equidi (AVE),					
	(1))	[11.4.4.2.1.	un test o	di sieroneut	tralizzaz	ione con	esito ne	gativo a	la diluizione	e serica	di 1:4;]
	(1)) e/o	[11.4.4.2.2.	PCR in to		, effettua				a catena de n'aliquota d		
	II.	4.4.3.	un test per due occasion pene (prep	oni ad alm	eno 7 giorr	ni di inte	rvallo da	llo stallon	ne donato	re almeno		
			i campioni s locale) dop sporto con sono stati s	o un ever carbone	ntuale tratta attivo, per	amento esempi	antimicro o terreno	bico e so Amies,	ono stati	posti in ur	n terrend	di tra-
	(1))	[II.4.4.3.1.	l'isolame prelievo	nto della T	<i>aylorella</i> e donato	a <i>equiger</i> ore, o 48	nitalis, all	estita en	do di alme tro le 24 or il sono tenu	e succe	ssive al
	(1)) e/o	[11.4.4.3.2.	duazione		ma della	a <i>Taylore</i>			in tempo re effettuato e		

II.	Inform	nazioni sanita	rie		II.a.	N. di rif	erimento	del certific	cato	II.b.		
	II.4.5.		sottoposti, s dettaglio ne ue:									
		(⁹) [II.4.5.1.	lo stallone o per un perio durante il p centro di ra dello stallon	odo di almo eriodo di i ccolta è e	eno 30 gior raccolta de entrato in c	ni anterior llo sperma	mente alla a di cui so	a data della opra, e in f	a pri	ma racc periodo	olta dello nessun e	sperma e equide de
			i test di cui dallo stallon di sperma dalmeno 14 precedente	e donatore destinato a giorni dor	e all'inizio d all'importaz oo l'inizio d	del periodo ione nell'U	riprodutt Jnione di	vo o prece sperma fre	eden esco	temente , refrige	alla prim rato o co	a raccolta ongelato e
		(⁹) [II.4.5.2.	lo stallone d anteriormen sperma di d del veterina centro di ra	te alla dat cui sopra, rio del cer	a della prin ma ha lasc ntro per un	na raccolta ciato il cer periodo d	a dello sp ntro di rac continuativ	erma e dui colta dello o inferiore	rante spe a 1	il perio rma sot 4 giorni,	do di race to la resp e/o altri	colta dello consabilità equidi de
			i test di cui dallo stallon di sperma dalmeno 14 precedente	e donatore destinato a giorni dop	e all'inizio d all'importaz oo l'inizio d	del periodo ione nell'U	riprodutt Inione di	ivo o prece sperma fre	eden esco	temente , refrige	alla prim	a raccolta ongelato
		е	durante il p fresco, refri II.4.4, come	gerato o c								
			ultimo	su un ca	ettiva degli impione di perma di c	sangue p	o del test relevato (di cui al pu ³) non oltre	unto e 90	II.4.4.1 è giorni ¡	stato eff orima del	ettuato da la data d
			b) per l'a	arterite vira	ale degli ed	quidi uno (dei test di	cui				
		(1) [I.4.4.2 è st orni prima							ato (⁶) nor
		(1	(donatore p descritto e periodo di	.4.4.2.2 è s prelevato (⁶) un campio sei mesi rale degli e) non oltre one di sar è risultato	sei mes ngue prele positivo	prima del vato (⁶) da alla prova	illa ra allo s a di	ccolta d tallone neutraliz	lello sper donatore zazione	rma sopra durante i
			(da ultimo s	ite contagio su tre camp dello sper	oioni (tamp	oni) prele	est di cui a vati (⁶) non	ıl pur n oltr	ito II.4.4 e 60 gio	3 è stato rni prima	effettuato della data
		(1) [în due oc	casioni;]							
		(1) oppure [[in un'unica occasione e tramite PCR o PCR in tempo reale.]]								
		(⁹) [II.4.5.3.	Lo stallone lettere (a) e nell'Unione	(b), della	direttiva 9	2/65/CEE						

PAESE							,	sperma equino	— Sezione A
II.	Info	rmazioni sani	tarie	II.	a. N. d	i riferimento c	del certifica	to II.b.	
					4.1, II.4.4.2 e l Ilo stallone doi			iti almeno una do riproduttivo,	volta l'anno su
		е	donatore o	durante il perio ello sperma e	odo di magazzi prima che lo s	naggio dello s perma sia rim	sperma di r osso dal ce	oioni prelevati (⁶ minimo 30 giorr entro di raccolta perma di cui so	i dalla data di dello sperma,
		е	(1)	campioni prel nimo di 30 gli rimosso dal c	evati (⁶) durant orni dalla data	te il periodo d della raccolta ta dello spern	li magazzin dello spern na o usato,	.4.4.2 sono sta aggio dello spe na e prima che non meno di 1 di cui sopra.]	erma di un mi- esso sia stato
		0		all'arterite vira da PCR o PC quota di tutto intervallo di a zione del sie equidi.]	ale degli equidi CR in tempo re lo sperma dell almeno quattro ro di 1:4 in un	è stato confe ale effettuato lo stallone dor mesi e si è c i test di sieroi	rmato da u con esito n natore prele ottenuto un neutralizzaz	Ionatore risultat n test di Isolam legativo su cam evato (⁶) due vo risultato positiv lione per l'arter	ento del virus, pioni di un'ali- lte l'anno a un o in una dilui- ite virale degli
	11.4.	6. sono sta date:	ti sottoposti a	i test di cui ai	punti 11.3.2 (*)	and II.4.5 ese	guiti su car	mpioni prelevati	nelle seguenti
0 0	sst	Data di	inizio (⁶)		Data del pre	elievo dei cam	pioni per i	test sanitari (6)	
dentificazione dello sperma	Programma di test	Soggiorno del dello donatore sperma	Stomatite vescicolare (SV) (1)	degli equidi	equidi (A	Arterite virale degli equidi (AVE) II. 4.4.2.		agiosa degli (CEM) 4.3.	
Identiff	Progra	donatore	sperma	11.3.2	(AIE) II.4.4.1.	Campione di sangue	Cam- plone di sperma	1° campione	2° campione
di	200								
(1)	[11.5.			nti antibiotici					
(¹) oppı	ure [II.5.	sono st gere ne	ati aggiunti il ella diluizione	seguente anti finale dello si	biotico o la seg perma una con	juente combin centrazione n	azione di a on inferiore	ntibiotici, in mo a (¹⁰):	do da raggiun-
	II.6.	lo spen	ma di cui al r	oresente certif					
	11.6.	1. raccolto	o, trattato, imr	magazzinato e				anto prescritto (dall'allegato D,
	II.6.	2. è stato	inviato al luoç itolo III, sezio	go di carico in	un contenitore	sigillato nel ri	spetto delle	disposizioni di azione del num	

II. Info	rmazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certificat	o II.b.
Note				
Parte I:				
Casella I.11:	il luogo di origine deve corris	pondere al cen	tro di raccolta dello sperma, di cu	lo sperma è originario.
Casella I.22:	il numero dei colli deve corris	pondere al nur	mero dei contenitori.	
Casella I.23:	indicare l'identificazione del c	ontenitore e il i	numero del sigillo.	
Casella I.28:	L'identificazione del donatore	deve corrispor	ndere all'identificazione ufficiale del	l'animale.
	La data di raccolta deve esse	ere indicata nel	seguente formato: gg/mm/aaaa;	
Parte II:				
Istruzioni per la	a compilazione della tabella di	cui al punto II.4	1.6.	
Abbreviazioni:				
SV	Test per la stomatite vesci	colare, se richi	esto a norma del punto II.3.2	
AIE-1	primo test per l'anemia infe	ettiva degli equ	idi (AIE).	
AIE-2	secondo test per l'AIE			
AVE-B1	primo test per l'arterite vira	de degli equidi	(AVE) su un campione di sangue	
AVE-B2	secondo test per l'AVE su	un campione d	dl sangue	
AVE-\$1	primo test per l'AVE su un	campione di s	perma	
AVE-S2	secondo test per l'AVE su	un campione d	di sperma	
CEM-11	primo test per la metrite co	ontagiosa degli	equidi (CEM) — 1° campione	
CEM-12	primo test per la CEM — 2	2° campione pr	relevato 7 giorni dopo CEM-11	
CEM-21	secondo test per la CEM -	— 1° campione		
			prelevato 7 giorni dopo CEM-21	

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28, va descritta nella colonna B la tipologia dei test (punti II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, vanno inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esemplo che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o II.4.5.3 vanno inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

PAESE								5	Sperma equino	— Sezione A
II.	Info	rmazioni san	itarie		11.6	a. N. d	i riferimento d	lel certificat	to II.b.	
sperma		Data	di inizio			Data del p	relievo dei ca	mpioni per	i test sanitari	
dello	na di test	Soggiorno	Raccolta	Stomatit		Anemia infettiva	Arterite vira equidi (AVE		equidi	agiosa degli (CEM) 4.3.
Identificazione	Programma	del donatore	dello sperma	vescicola (SV) II.3.	ıre	degli equidi (AIE) II.4.4.1.	Campione di sangue	Cam- pione di sperma	1° campione	2° campione
А	В	С	D	sv		AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
				3,4		AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22
d) o										

- Cancellare la dicitura non pertinente.
- (2) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1), purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato.
- (3) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm
- (4) Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).
- (5) Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1).
- (6) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note).
- (7) Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
- (8) Il test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.
- (9) Depennare i programmi che non si applicano alla partita in questione.
- (10) Inserire i nomi e le concentrazioni.
- Il colore della firma e del timbro deve essere diverso da quello del testo stampato.

Veterinario ufficiale	
Nome e cognome (in stampa- tello):	Titolo e qualifica:
Data: Timbro:	Firma:

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario

PAE	SE			Certificato vete	erinario per l'esportazione nell'UE
	l.1.	Speditore Nome	1.2.	N. di riferimento del cert	tificato I.2.a.
		Indirizzo	1.3.	Autorità centrale comp	petente
l e		Tel.	1.4.	Autorità locale compe	tente
alla partita	1.5.	Destinatario Nome Indirizzo	1.6.	Persona responsabile Nome Indirizzo	della partita nell'UE
elative		Codice postale Tel.		Codice postale Tel.	
Parte I: Informazioni relative	1.7.	Paese di ori- Codice I.8. Regione di Codice gine ISO origine	1.9.	Paese di Codio destinazione ISC	ce I.10. Regione di Codice D destinazione
forr					
=	l.11.	Luogo di origine	1.12.	Luogo di destinazione	9
le l		Centro sperma		Centro sperm	na 🗌 Azienda 🗌
Pai		Nome N. di riconoscimento Indirizzo		Nome Indirizzo	N. di riconoscimento
		Codice postale		Codice postale	
	I.13.	Luogo di carico	1.14.	Data della partenza	
	l.15.	Mezzo di trasporto	1.16.	PIF di entrata nell'UE	
		Aereo Nave Vagone ferroviario Altro Altro	1.17.		
		Identificazione Riferimento documentale			
	l.18.	Descrizione della merce		I.19. Codice of	del prodotto (codice SA) 05 11 99 85
					I.20. Quantità
	l.21.				I.22. Numero di colli
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore			1.24.
	l.25.	Merce certificata per: Riproduzione artificiale □			
	1.26.	Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO	1.27.	Per importazione/amm	nissione nell'UE
	1.28.	Identificazione della merce	•		
		Specie Identificazione del donatore (nome scientifico)	D	eata di raccolta	Quantità

	PAESE								Sperma equ	Ino — 56	azione E
	II.	Informazio	ni sanitari	е	II.a.	N. di riferime	ento del ce	ertificato	II.b.		
	II sottos	critto, veterir	nario uffici	ale del paese es	sportatore	(2)					,
	certifica	quanto segi	IIA.					(nome del pae	se esportatore)		
	II.1.	il centro di esportazio	i raccolta ne nell'Ur elle condiz	dello sperma (³) nione europea è zioni di cui all'all	riconosc	iuto dall'autorit	tà compete	ente e sottopo	sto alla sua	sorveglia	ınza nel
Parte II: Certificazione	II.2.	di cui sopi	ra e conc	dello sperma, du lusosi alla data d sperma congela	di spedizi						
II: Certi		II.2.1.	era situa direttiva	to nel paese es 2009/156/CE (8),	portatore in quella	oppure, in ca parte del terri	iso di regi itorio del p	onalizzazione aese esportat	a norma del ore che:	l'articolo 1	13 della
Parte				era considerato/a e a) e b), della d				o quanto stabi	lito dall'artico	lo 5, para	grafo 2,
			— era ir	ndenne da encef	alomielite	equina venez	uelana da	due anni,			
			— era ir	ndenne da morva	a e durina	da sei mesi;					
		II.2.2.		ceva le condiz 6/CE, e in partico		ilite per le a	aziende d	all'articolo 4,	paragrafo 5	5, della (direttiva
		(1)	[11.2.2.1.	non tutti gli anir abbattuti e l'azi			alla malattia	a presenti nell	azienda sono	stati mad	cellati o
				 da ogni form dell'abbattim 		falomielite equ li equidi affetti			calcolati a de	correre da	alla data
				Coggins) da	a ottenere i eseguire	egli equidi da e un esito neg e su campioni mali superstiti	gativo al te prelevati,	est di immuno a due riprese	diffusione in e a un inter	agar gel vallo di tr	(test di
				da stomatite da almeno u		are da almeno dalla registrazio			one dell'ultim	o caso; da	a rabbia
				— da rabbia da	a almeno	un mese dalla	ı registrazi	one dell'ultimo	caso,		
				— da antrace d	da almeno	quindici giorr	ni dalla reg	istrazione dell	'ultimo caso;]		
		(¹) oppure	[II.2.2.1.	tutti gli animali abbattuti, i loca equina, stomatit rispettivamente	li sono st le vescico dei	ati disinfettati e lare e rabbia d	e l'azienda la almeno :	è indenne da 30 giorni e da	ogni forma antrace da 1	di encefal 5 giorni. Il	lomielite termine
				30 o 15 giorni adeguatamente		0	cui, previa	distruzione de	egli animali, i	locali so	no stati
		II.2.3.		ato unicamente contagiosa degli		e non present	tavano seg	gni clinici di a	rterite virale	degli equ	iidi e di
	11.3.	prima di es	ssere amr	nessi nel centro	di raccolta	a dello sperma,	gli stallon	i donatori e gli	altri equidi pi	resenti nel	l centro:
		1	uno Stato regionaliza	ggiornato in modo membro dell'Un zazione a norma portatore che, du	ione euro dell'artico	pea nel corso olo 13 della dir	di questi t rettiva 2009	re mesi) nel p	aese esporta	tore o, in	caso di

— 236 -

AESE	1.1		1	N 11 15 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	28500 33	erma equino — Sezione I
II.	Informazioni sa		II.a.	N. di riferimento del		II.b.
				da peste equina secono direttiva 2009/156/CE (8),	do quanto s	tabilito dall'articolo 5, para-
		— era indenne da e	ncefalomielite	equina venezuelana da	almeno du	e anni,
		— era indenne da m	norva e durin	a da almeno sei mesi;		
(1)	[II.3.2.	erano originari del pa sei mesi, da stomatit			nissione al c	entro, risultava indenne, da
(¹) oppure	[II.3.2.	effettuata, con esito	negativo a		1:12, su t	stomatite vescicolare (SV) un campione di sangue (4)
	II.3.3.	erano originari di azi specificate al punto l		la data di ammissione a	l centro, so	oddisfacevano le condizioni
11.4.	lo sperma di	cui sopra è stato racco	olto da stallo	ni donatori che:		
	II.4.1.			inico di malattie infettive accolta dello sperma;	o contagio	se al momento dell'ammis-
	II.4.2.		un animale d	ella specie equina ha p		aziende nelle quali in quello egni clinici di arterite virale
	II.4.3.		a, né tra la da	ta del primo prelievo dei		ecedenti la data della prima i cui ai punti II.4.5.1, II.4.5.2
	II.4.4.	Manual of Diagnostic dei vaccini per gli ar	Tests and \	/accines for Terrestrial A i) dell'OIE ed eseguiti si	<i>nimals</i> (Ma u campioni	del pertinente capitolo del nuale del test diagnostici e prelevati conformemente a to dall'autorità competente:
	(¹)(⁵) o		immunodiffus), con esito r		Coggins)	per l'anemia infettiva degli
	(1)(5) oppure	[II.4.4.1. un test ELI	SA per l'aner	mia infettiva degli equidi	(AIE), con	esito negativo;]
θ	(1)			ralizzazione per l'arterite serica di 1:4;]	virale deg	gli equidi (AVE), con esito
	(¹) oppure			rale per l'arterite virale d di tutto lo sperma dello s		(AVE), effettuato con esito atore;]
е		eseguito in l'isolamento e 14 giorni	due occasion della <i>Taylor</i> nel liquido pr	oni su campioni prelevat vella equigenitalis dopo u ve-eiaculatorio o in un ca	i a sette gi na coltura d mpione di s	ontagiosa degli equidi (CEM) iorni di intervallo, mediante della durata compresa tra 7 perma e in tamponi genitali , sempre con esito negativo;
	II.4.5.	sono stati sottoposti, di test (6) di cui ai pu			II.4.4, ad	almeno uno dei programmi
		sperma per e durante il del centro d quello dello	almeno 30 periodo di raccolta è stallone don	giorni anteriormente alla ccolta dello sperma di cui entrato in contatto diretto atore.	data della p sopra, e in con equidi	nel centro di raccolta dello prima raccolta dello sperma tale periodo nessun equide di stato sanitario inferiore a
			olta dello spe			elevati (4) anteriormente alla ta di inizio del soggiorno di

PAESE					1			Spern	na equino –	- Sezione E
II.	Informaz	ioni san	itarie		II.a.	N. di rifer	rimento del d	certificato II	.b.	
	I	1.4.5.2.	anterior sperma un peri	one donatore h rmente alla data a di cui sopra, m odo continuativo o diretto con eq	a della prim na ha lasciat o inferiore a	a raccolta de la raccolta de la centro se 14 giorni, e	ello sperma otto la respor o altri equidi	e durante il i nsabilità del v	periodo di ra veterinario de	ccolta dello I centro per
			raccolta	escritti al punto a dello sperma r descritto è stato ni;	nel periodo	riproduttivo o	nel periodo	di raccolta d	ell'anno in cu	i lo sperma
	е		il test o campio cui sop	di cui al punto II ne di sangue pi ra;	.4.4.1 per l'arelevato (4)	anemia infet non oltre 90	tiva degli equ giorni prima	uidi è stato d della data di	a ultimo effet raccolta della	tuato su un o sperma di
	Θ (1)			ei test di cui al p npione prelevato						
	(¹) opp	oure	su un'a della ra no (4) è	t di isolamento aliquota di tutto accolta dello sp o risultato positiv ne serica super	lo sperma erma sopra o alla prova	dello stallon descritto e	e donatore p un campione	relevato (4) r di sangue	non oltre sei prelevato lo :	mesi prima stesso gior-
	е			li cui al punto II. ni prelevati (⁴) r						
	I	1.4.5.3.	della p	escritti al punto rima raccolta de sperma sopra de	ello sperma	nel periodo	riproduttivo (
	θ			escritti al punto 4° e il 90° giorn						o compreso
		ono sta late:	tl sottop	osti al test di cu	ul al punti II	.3.2 (¹) and I	I.4.5 esegulti	su campion	l prelevati ne	lle seguentl
ello	=		Data di	inizio (4)	1	Data del pre	levo del cam	npioni per i te	est sanitari (⁴)
entificazione dello sperma	Programma di test		giorno dona-	Raccolta dello	Stomatite vescico-	Anemia infettiva degli equidi	equidi (irale degli AVE) II. I.2.	degli equ	ontagiosa idi (CEM) 4.3.
Identif	P _O	to	ore	sperma	(SV) (¹) II.3.2	(AIE) II.4.4.1.	Campione di sangue	Campione di sperma	1° campione	2° campione
					2					
		1								

PAESE			Sperma equino — Sezione							
II.	Inform	azioni sanitarie	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.							
(¹)	[11.5,	non sono stati aggiunti ai	ntibiotici allo sperma;]							
(1) oppure	[11.5.		uente antibiotico o la seguente combinazione di antibiotici, in modo da raggiui le dello sperma una concentrazione non inferiore a (7):							
II.6.	lo sp	erma di cui al presente cer	rtificato è stato:							
		raccolto, trattato, immaga	azzinato e trasportato in condizioni conformi a quanto prescritto dall'allegato Into 1), e capitolo III, sezione I, della direttiva 92/65/CEE;							
	II.6.2.	II.6.2. è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigillato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato D, capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella I.23.								
Note										
Parte I:										
Casella I.1	1: il	luogo di origine deve corris	spondere al centro di raccolta dello sperma, di cui lo sperma è originario.							
Casella I.2	2:	numero di colli deve corris	spondere al numero dei contenitori.							
Casella I.2	3: va	anno indicati l'identificazione	e del contenitore e il numero del sigillo.							
Casella I.2	8: l'i	dentificazione del donatore	deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;							
			ere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;							
			del centro deve corrispondere al numero di riconoscimento del centro di raccol ella I.11, in cui lo sperma è stato raccolto.							
Parte II:			ford of wints II 60							
Abbreviazi		ompilazione della tabella di	cui ai punto il.4.6.							
SV		Test per la stomatite ves	scicolare, se richiesto a norma del punto II.3.2.							
AIE-1		Primo test per l'anemia	infettiva degli equidi (AIE).							
AIE-2	:	Secondo test per l'AIE								
AVE-	B1	Primo test per l'arterite v	virale degli equidi (AVE) su un campione di sangue							
AVE-	B2	Secondo test per l'AVE	su un campione di sangue							
AVE-	S1	Primo test per l'AVE su	un campione di sperma							
AVE-	S2	Secondo test per l'AVE	su un campione di sperma							
CEM	-11	Primo test per la metrite	e contagiosa degli equidi (CEM) — 1° campione							
CEM	-12	Primo test per la CEM -	- 2° campione prelevato 7 giorni dopo la CEM-11							
CEM	-21	Secondo test per la CEN	M — 1° campione							
CEM	-22	Secondo test per la CEN	M — 2° campione prelevato 7 giorni dopo la CEM-21							
Istruzioni:										
Per	laecun:	a nartita di enerma identific	rata nella colonna ≬ in rannorto alla casella I 28 va descritta nella colonna R							

Per ciascuna partita di sperma identificata nella colonna A in rapporto alla casella I.28, va descritta nella colonna B la tipologia dei test (II.4.5.1, II.4.5.2 e/o II.4.5.3), mentre nelle colonne C e D vanno inserite le date richieste.

Le date di prelievo dei campioni per gli esami di laboratorio, da eseguire anteriormente alla prima raccolta dello sperma secondo quanto prescritto ai punti II.4.5.1, II.4.5.2 e II.4.5.3, sono inserite nella prima riga delle colonne da 5 a 9 della tabella: si tratta delle caselle in cui, nell'esemplo che segue, compaiono le diciture AIE-1, AVE-B1 o AVE-S1 e CEM-11 e CEM-12.

Le date di prelievo dei campioni per la ripetizione degli esami di laboratorio secondo quanto prescritto al punto II.4.5.2 o al punto II.4.5.3 sono inserite nella seconda riga delle colonne da 5 a 9: si tratta delle caselle in cui, nell'esempio che segue, compaiono le diciture AIE-2, AVE-B2 o AVE-S2 e CEM-21 e CEM-22.

— 239 ·

PAESE									Sperma equino	— Sezione E
II.	Info	rmazioni san	itarie		11.	a. N. d	i riferimento d	del certificat	to II.b.	
0		Data	di inizio			Data del p	relievo dei ca	mpioni per	i test sanitari	
Identificazione dello sperma	Programma di test	Soggiorno del	Raccolta	Stomatit		Anemia in- fettiva degli	Arterite vira equidi (II.4.4	AVE)	equidi	agiosa degli (CEM) 4.3.
Identific	Progra	donatore	dello sperma	(SV) II.3		equidi (AIE) II.4.4.1.	Campione di sangue	Cam- pione di sperma	1° campione	2° campione
	_			01/		AIE-1	AVE-B1	AVE-S1	CEM-11	CEM-12
A	В	С	D SV			AIE-2	AVE-B2	AVE-S2	CEM-21	CEM-22
 (¹) Cancellare la dicitura non pertinente. (²) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino da un paese terzo elencato nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE della Commissione, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 da uno stalione donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato. (³) Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sul sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm (⁴) Inserire la data nella tabella di cui al punto II.4.6 (seguire le istruzioni contenute nella parte II delle note). 										
gli uffi	equidi d	donatori che e indenne da	abbiano sogo a tale malattia	giornato co e nessun	onti	nuativamente i	n İslanda dal sperma, i lor	la nascita, o ovuli ed	legli equidi non purché l'Island embrioni siano odo.	la sia rimasta
(⁶) De	pennare	i programmi	che non si ap	oplicano al	la p	artita in questi	one.			
(⁷) Ins	erire i no	omi e le cond	centrazioni.							
(8) GL	J L 192 (del 23.7.2010), pag. 1.							
— La	firma e	il timbro dev	ono essere di	colore div	ers	o da quello de	i caratteri di s	tampa.		
Veterin	ario uffic	iale								
	Nome e tello):	cognome (in	stampa-					Titolo e qu	ualifica:	
1	Data:							Firma:		
	Timbro:									

Sezione C

MODELLO 3 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di raccolta di sperma, di cui lo sperma è originario.

PAE	ESE Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE						
	l.1.	Speditore Nome	I.2. N. di riferimento del certificato I.2.a.				
		Indirizzo	I.3. Autorità centrale competente				
ita		Tel.	I.4. Autorità locale competente				
ve alla partita	I.5.	Destinatario Nome Indirizzo	Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo Carlian partela				
relative		Codice postale Tel.	Codice postale Tel.				
Parte I: Informazioni	1.7.	Paese di Codice I.8. Regione di Codice origine ISO origine	I.9. Paese di Codice I.10. Regione di Codice destinazione ISO destinazione				
Info	l.11.	Luogo di origine	I.12. Luogo di destinazione				
te ii		Centro sperma	Centro sperma ☐ Azienda ☐				
Par		Nome N. di riconoscimento Indirizzo	Nome N. di riconoscimento Indirizzo				
		Codice postale	Codice postale				
	l.13.	Luogo di carico	I.14. Data della partenza				
	l.15.	Mezzo di trasporto	I.16. PIF di entrata nell'UE				
		Aereo Nave Vagone ferroviario Automezzo Altro					
		Identificazione Riferimento documentale	1.17.				
	l.18.	Descrizione della merce	I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
			I.20. Quantità				
	l.21.		I.22. Numero di colli				
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore	1.24.				
	I.25.	Merce certificata per: Riproduzione artificiale □					
	I.26.	Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo Paese terzo Codice ISO	I.27. Per importazione/ammissione nell'UE				
	1.28.	Identificazione della merce					
		Specie Identificazione del donatore (nome scientifico)	Data di raccolta Quantità				

	PAESE				Spe	erma equino — Sezione C
	II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento del certifica	ito	II.b.
	II sottoscrit	tto, veterinario ufficiale del paese esporta	tore (2)	(nome del paese		
	certifica qu	anto segue:				
40	II.1.	il centro di raccolta dello sperma in cui esportazione nell'Unione europea:	lo sperma	di cui sopra è stato raccolto, tra	ttato	о е immagazzinato a fini di
icazione	II.1.1.	è riconosciuto dall'autorità competente all'allegato D, capitolo I, della direttiva s			ispe	etto delle condizioni di cui
Parte III: Certificazione	II.1.2.	è situato nel territorio oppure, in caso di in una parte del territorio del paese es spedizione, era indenne da:				
Pari		peste equina a norma della legislaz	zione UE,			
		encefalomielite equina venezuelana	da due ar	nni,		
		- morva e durina da sei mesi;				
	II.1.3.	nel periodo compreso fra i 30 giorni pro sottoposto ad alcun divieto di polizia sa				
	II.1.3.1.	se non tutti i capi di specie sensibili alla rimasto in vigore:	malattia p	resenti nell'azienda sono stati m	nace	ellati o abbattuti, il divieto è
		 nel caso dell'encefalomielite equina: malattia, 	sei mesi a	decorrere dalla data dell'abbatt	ime	nto degli equidi affetti dalla
		 nel caso dell'anemia infettiva degli e Coggins a un intervallo di tre mesi 				
		- nel caso della stomatite vescicolare	e: sei mesi,			
		- nel caso della rabbia: un mese dall	a registraz	ione dell'ultimo caso,		
		- nel caso del carbonchio ematico: 1	5 giorni da	lla registrazione dell'ultimo caso);	
	II.1.3.2.	se tutti gli animali di specie sensibili all disinfettati, il divieto è rimasto in vigore i cui, previa distruzione degli animali, i lo	per 30 gior	ni (15 giorni nel caso del carbon	ichic	
	II.1.4.	nel periodo compreso fra i 30 giorni pri unicamente equidi che non presentavari equidi;	ecedenti la no segni cl	raccolta dello sperma e la data nici di arterite virale degli equid	a de li e	ella spedizione ha ospitato di metrite contagiosa degli
	II.2.	prima di essere ammessi nel centro di centro:	raccolta d	ello sperma, gli stalloni donator	i e	gli altri equidi presenti nel
	II.2.1.	hanno soggiornato in modo continuativo Stato membro dell'Unione europea nel una parte del territorio (1) del paese es	corso di q	uesti tre mesi) nel territorio o, ir	n ca	so di regionalizzazione, in
		peste equina a norma della legislaz	zione UE,			
		- encefalomielite equina venezuelana	da due ar	nni,		
		- morva da sei mesi,				
		— durina da sei mesi;				

II.	Informazi	oni sanitarie	II.a.	N. di	riferime	nto del	certificato	II.b.		
(¹)	[11.2.2.	erano originari del territorio di indenne, da sei mesi, da stom			re che,	alla da	ita di amm	issione a	d centro, risu	ultava
(¹) oppure	[II.2.2.	sono stati sottoposti a una pro esito negativo a una diluizion precedenti l'ammissione al cer	e serica d	li 1:12,	su un	campior	ne di sang	ue prelev		
II.2.3.	erano ori II.1.3;	ginari di aziende che, alla data c	i ammissio	ne al ce	ntro, so	ddisface	vano le co	ndizioni s	pecificate al p	punto
II.3.	lo sperm	a di cui sopra è stato prelevato	da stalloni	donator	ri che:					
II.3.1.	alla data	della raccolta dello sperma nor	mostrava	no segni	clinici	di malat	tie infettive	o contaç	giose;	
II.3.2.	per alme	no 30 giorni prima della raccolt	a dello spe	rma nor	sono s	stati utili	zzati per la	monta n	aturale;	
II.3.3.		mi 30 giorni prima della raccolta quina presentava segni clinici d					n aziende	in cui nes	ssun animale	della
II.3.4.		mi 60 giorni prima della raccolta quina presentava segni clinici d					n aziende	in cui nes	ssun animale	della
II.3.5.		nto sia dato sapere e sia stato infettive o contagiose nei 15 gio								tti da
II.3.6.		ti sottoposti ai seguenti test zoo uno dei programmi di test di cu			n un lat	ooratorio	riconosciu	uto dall'au	utorità compe	tente
II.3.6.1.	un test d	i immunodiffusione in agar gel (est di Cog	gins) pe	r l'anem	ia infett	iva degli e	quidi, con	esito negativ	10 (³)
(1)	[11.3.6.2.	un test di sieroneutralizzazione 1:4;]	per l'arterit	e virale	degli eq	uidi, cor	n esito neg	ativo alla	diluizione seri	ica c
(1) oppure	[11.3.6.2.	un test di isolamento virale per tutto lo sperma;]	l'arterite vi	rale degl	i equidi	, effettua	ato con esi	to negativ	o su un'alique	ota c
II.3.6.3.	isolamen	per la metrite contagiosa degli to della <i>Taylorella equigenitalis</i> prelevati almeno dal prepuzio, de	dal liquido	pre-eiad	culatorio	o da i	in campior	ne di sper	rma e da tan	
II.3.7.	sono sta	ti sottoposti a uno dei seguenti	programmi	di test (⁵):					
II.3.7.1.	raccolta	e donatore ha soggiornato in m dello sperma e durante il periodo In contatto diretto con equidi d	di raccolta	a, e nello	stesso					
	data	cui al punto II.3.6 sono stati ese								
II.3.7.2.		e donatore non ha soggiornato ta sono entrati in contatto diretto						ppure altr	i equidi del c	entr
	data	cui al punto II.3.6 sono stati ese	eguiti su ca i 14 giorr	mpioni p	orelevati denti la	i in data prima	accolta di	sperma	(⁴) e almeno all'	e ii inizid
		cui al punto II.3.6.1 è stato da u Ila raccolta dello sperma in data					sangue pr	elevato n	on oltre 120 (giorn

Sperma equino — Sezione C

PAESE

II.		Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento	del certificato	.b.		
(1)		[Il test di cui al punto II.3.6.1 è stato ese data(⁴);]	eguito da ulti	mo non oltre 30 (giorni prima del	a raccolta dello sperma in		
(¹) (Lo stato di non eliminatore del virus di confermata da un test di isolamento del data(⁴);]						
11.3.		test di cui al punto II.3.6 sono stati eseç congelato e non meno di 14 giorni dopo la e in data						
11.4.		o sperma oggetto del presente certifica conformi a quanto prescritto dall'allegato				e trasportato in condizioni		
Not	te							
Par	te I:							
Cas	ella I.11	: il luogo di origine deve corrispondere	al centro di	raccolta dello spe	erma, di cui lo s	sperma è originario.		
Cas	sella 1.22	: il numero di colli deve corrispondere	al numero de	ei contenitori.				
Cas	sella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.							
Cas	sella I.28: l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;							
	la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;							
		il numero di riconoscimento del centro dello sperma di cui alla casella I.11.	deve corris	pondere al numer	o di riconoscim	ento del centro di raccolta		
Par	te II:							
(1)	Cancella	are la dicitura non pertinente.						
. ,	2004/21	itorizzate le importazioni di sperma equir 1/CE della Commissione, purché lo sperr 4 da uno stallone donatore appartenente	na sia stato i	raccolto nella part	e di territorio de	l paese terzo indicata nella		
	gli equi ufficialm	immunodiffusione in agar gel (test di Cog di donatori che abbiano soggiornato co ente indenne da tale malattia e nessun la dall'estero anteriormente al periodo di	ntinuativame equide, né i	ente in Íslanda d il loro sperma, i l	alla nascita, pu oro ovuli ed em	ırché l'Islanda sia rimasta Ibrioni siano stati introdotti		
(4)	Indicare	la data.						
(⁵)	Depenn	are i programmi che non si applicano all	a partita in d	questione.				
(⁶)	GU L 1	92 del 23.7.2010, pag. 1.						
_	La firma	e il timbro devono essere di colore div	erso da quel	lo dei caratteri di	stampa.			
Vet	erinario	ufficiale						
	Nome	e cognome (in stampatello):			Titolo e qualific	a:		
	Data:				Firma:			
	Timbro):						

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Sezione D

MODELLO 4 — Modello di certificato sanitario per le importazioni di partite di sperma di animali della specie equina raccolto, trasformato e immagazzinato conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014, e di partite di riserve di sperma di animali della specie equina raccolto, trattato e immagazzinato a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1° ottobre 2014 o prima del 1° settembre 2010 e spedito dopo il 31 agosto 2010 da un centro riconosciuto di magazzinaggio dello sperma

	l.1.	Speditore Nome				1.2.	N. di riferimento	del certific	ato 1.2.a.		
		Indirizzo				1.3.	Autorità centra	le compet	ente		
tita		Tel.				1.4.	Autorità locale	competen	te		
e alla partita	I.5.	Destinatario Nome Indirizzo				1.6.	Persona respo Nome Indirizzo	ensabile de	illa partita nell'U	JE	
i relativ		Codice postale Tel.					Codice postale Tel.	9			
Parte I: Informazioni relative	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codice ISO	I.10. Regione destinaz		Codice
Info	l.11.	Luogo di origine	1			1.12.	Luogo di desti	nazione	1		
e ::			Cen	tro sperma 🗌			Centro	sperma [Azienda	ı 🗆
Part		Nome Indirizzo		N. di riconosc	imento		Nome Indirizzo		N. c	li ricono	scimento
		Codice postale					Codice postale	€			
	l.13.	Luogo di carico				1.14.	Data della par	tenza			
	I.15.	5. Mezzo di trasporto				1.16.	PIF di entrata	nell'UE			
		Aereo ☐ Nave ☐ Vagone ferroviario			rroviario 🔲						
		Automezzo Identificazione Riferimento doc	Altro [I.17. N. dei certificati originali annessi					
	l.18.	Descrizione dell	a merce				1.19. 0		prodotto (codic 5 11 99 85	e SA)	
								1.2	20. Quantità		
	1.21.							1.2	22. Numero di	colli	
	1.23.	Numero del sigi	llo/del conte	enitore				1.2	24.		
	1.25.	Merce certificata Riproduzione ar									
	1.26.	Per transito attra	verso l'UE	verso un paese terz	о П	1.27.	Per importazio	ne/ammiss	sione nell'UE		
		Paese terzo		Codice ISO							_
	1.28.	Identificazione d	ella merce								
		Specie (nome scientif		lentificazione del de	onatore	I	Data di raccolta		Qui	antità	

II.	Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b.									
II sottoscritt	o, veterinario ufficiale del paese esportatore (²)									
certifica qua	anto segue:									
II.1.	il centro (³) di cui alla casella I.11 e presso il quale lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione è st immagazzinato:									
(1)	[II.1.1. soddisfa le condizioni di cui al capitolo I, sezione I, punto 1 ed è gestito e sorvegliato conformemente a condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE (4);]									
(1) oppure	[II.1.1. soddisfa le condizioni di cui al capitolo I, sezione I, punto 2 ed è gestito e sorvegliato conformemente a condizioni stabilite dall'allegato D, capitolo I, sezione II, punto 2, della direttiva 92/65/CEE;]									
II.2.	lo sperma destinato all'esportazione nell'Unione europea:									
II.2.1.	è stato raccolto, trattato e immagazzinato per un periodo minimo di 30 giorni immediatamente successivi a raccolta in un centro riconosciuto di raccolta dello sperma (⁵) gestito e sorvegliato conformemente alle condizi stabilite nell'allegato D, capitolo I, sezione I, punto 1, e sezione II, punto 1, della direttiva 92/65/CEE, il quale									
(¹)	[situato nel paese esportatore;]									
(¹) oppure	situato in									
II.2.2. è stato trasportato al centro di cui alla casella I.11 in condizioni almeno altrettanto rigorose quanto descritte:										
(1)	[nel modello 1 dell'allegato II, parte 2, sezione A, della decisione 2010/471/UE (6);]									
(1) oppure	[nel modello 2 dell'allegato II, parte 2, sezione B della decisione 2010/471/UE (6);]									
(1) oppure	[nel modello 3 dell'allegato II, parte 2, sezione C della decisione 2010/471/UE (⁶);]									
(1) oppure	[nella decisione 95/539/CE della Commissione (6);]									
II.2.3.	è stato immagazzinato in condizioni che rispettano quanto prescritto dall'allegato D della direttiva 92/65/CE									
II.2.4.	è stato inviato al luogo di carico in un contenitore sigililato nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato capitolo III, sezione I, punto 1.4, della direttiva 92/65/CEE con indicazione del numero di cui alla casella L.									
Note										
Parte I:										
Casella I.11	: il luogo di origine deve corrispondere al centro di magazzinaggio dello sperma, da cui lo sperma è sped									
Casella I.17	i numeri dei certificati originali annessi devono corrispondere al numero di serie dei singoli documenti uffic o certificati sanitari che hanno accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro riconosciuto di raccolta de sperma di cui lo sperma è originario al centro di magazzinaggio di cui sopra. L'originale o la copia autentic di tali documenti o certificati devono essere allegati al presente certificato.									
Casella I.23	2: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo.									
Casella I.28	2: L'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale.									
	La data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa;									

— 246 -

Sperma equino — Sezione D

PAESE

II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferime	ento del certificato	II.b.		
Pa	rte II:						
(¹)	Cancellare la dicitura non pertinente.						
(²)	Sono autorizzate le importazioni di sperma equir 2004/211/CE, purché lo sperma sia stato raccolt allegato da uno stallone donatore appartenente	o nella parte	di territorio d	el paese terzo indi	cata nella colonna 4 di tale		
(3)	Solo i centri riconosciuti di raccolta o di magazzi lettera b), della direttiva 92/65/CEE sul sito della	naggio dello a Commissio	sperma elend ne:	ati conformemente	all'articolo 17, paragrafo 3,		
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equin	e/index_en.h	ntm				
(4)	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1 Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni normative comunitarie specifiche di cui all'allegat 54).	non soggetti	, per quanto	riguarda le condizio	oni di polizia sanitaria, alle		
(⁵)	Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, sui siti della Commissione:						
	http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establis	shments/esta	blishments_ve	et_field_en.htm;			
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equin	e/index_en.h	itm				
(⁶)	Vanno allegati al presente certificato l'originale accompagnato lo sperma di cui sopra dal centro centro di spedizione dello sperma di cui alla cas	o riconosciut					
_	La firma e il timbro devono essere di colore div	erso da que	llo dei caratte	ri di stampa.			
Ve	terinario ufficiale						
* 0							
	Nome e cognome (in stampatello):			Titolo e qualifica:			
	Data:			Firma:			
	Timbro:»						

2. L'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

MODELLI DI CERTIFICATI SANITARI PER L'IMPORTAZIONE DI OVULI ED EMBRIONI DI ANIMALI DELLA SPECIE EQUINA

PARTE 1

Note esplicative per la compilazione dei certificati

- a) I certificati sanitari sono rilasciati dall'autorità competente del paese terzo esportatore conformemente ai modelli di cui all'allegato II, parte 2.
 - Se lo Stato membro di destinazione richiede ulteriori certificazioni, nell'originale del certificato sanitario devono essere inseriti anche gli attestati relativi al soddi-sfacimento di tali condizioni.
- b) L'originale del certificato sanitario è composto di un unico foglio oppure, nei casi in cui occorrano più pagine, deve essere costituito in modo tale che i fogli formino un tutto unico e indivisibile.
- c) Qualora il modello di certificato sanitario preveda la scelta tra varie diciture, quelle non pertinenti possono essere barrate con l'apposizione della sigla e del timbro del funzionario che procede alla certificazione oppure possono essere del tutto soppresse dal certificato.
- d) Il certificato sanitario è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro del posto di ispezione frontaliero attraverso il quale la partita viene introdotta nell'Unione europea e in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione. Gli Stati membri in questione possono tuttavia autorizzare la redazione del certificato nella lingua ufficiale di un altro Stato membro, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
- e) Se, al fine di identificare gli elementi che compongono la partita (elenco di cui alla casella I.28 del modello di certificato sanitario), si allegano al certificato fogli aggiuntivi, anche questi ultimi formano parte integrante del certificato sanitario originale e su ciascuna pagina vanno apposti la firma e il timbro del funzionario che procede alla certificazione.

- f) Se il certificato sanitario, compresi i fogli aggiuntivi di cui alla lettera e), si compone di più di una pagina, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: numero di pagina/numero totale delle pagine e, in alto, il numero di riferimento del certificato attribuito dall'autorità competente.
- g) L'originale del certificato sanitario deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale l'ultimo giorno lavorativo prima del carico della partita destinata all'esportazione nell'Unione europea. Le autorità competenti del paese terzo esportatore provvedono affinché siano applicati requisiti di certificazione equivalenti a quelli stabiliti dalla direttiva 96/93/CE del Consiglio (¹).
 - La firma e il timbro del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello del testo a stampa del certificato sanitario. Lo stesso requisito si applica anche ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.
- h) L'originale del certificato sanitario deve accompagnare la partita fino al posto d'ispezione frontaliero di introduzione nell'Unione europea.
- i) Il numero di riferimento del certificato di cui alla casella I.2 e alla casella II.a del modello di certificato sanitario deve essere attribuito dall'autorità competente del paese terzo esportatore.

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

PARTE 2

Sezione A

MODELLO 1 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti o prodotti conformemente alla direttiva 92/65/CEE dopo il 30 settembre 2014 e spediti da un gruppo riconosciuto di raccolta o produzione di embrioni, di cui gli ovuli o gli embrioni sono originari.

PAE	ESE Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE							
	l.1.	Speditore Nome	1.2.					
		Indirizzo	1.3.	. Autorità centrale competente				
tita		Tel.	1.4.	. Autorità locale competente				
l: Informazioni relative alla partita	I.5.	Destinatario Nome Indirizzo	1.6.	. Persona responsabile della partita nell'UE Nome Indirizzo				
i relative		Codice postale Tel.		Codice postale Tel.				
rmazion	1.7.	Paese di Codice I.8. Regione di Codice origine ISO origine	1.9.	. Paese di Codice I.10. Regione di Codice destinazione ISO destinazione				
重	l.11.	Luogo di origine	1.12	2. Luogo di destinazione				
e		Gruppo embrioni 🗌		Azienda Gruppo embrioni				
Parte		Nome N. di riconoscimento Indirizzo		Nome N. di riconoscimento Indirizzo				
		Codice postale		Codice postale				
	I.13.	Luogo di carico	1.14	4. Data della partenza				
	I.15. Mezzo di trasporto I.16. PIF di entrata nell'UE							
		Aereo Nave Vagone ferroviario						
		Automezzo Altro Identificazione Riferimento documentale	1.17	7.				
		Rijermento documentale						
	I.18.	Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85				
				I.20. Quantità				
	1.21.			I.22. Numero di colli				
	1.23.	Numero del sigillo/del contenitore		1.24.				
	1.25.	Merce certificata per: Riproduzione artificiale						
	1.26.	Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo	1.27	7. Per importazione/ammissione nell'UE				
		Paese terzo Codice ISO						
	1.28.	Identificazione della merce						
		Specie Categoria Identific (nome scientifico) dor	azione atore					

PAESE I. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b.												
	II.	Informazio	oni sanitarie	II.a. N. di riferimento de	I certificato	II.b.						
	sottoscri	tto, veterina	ario ufficiale del paese esportat	ore (²)(nome	del paese esp							
	certifica qu	uanto segu	е:									
	II.1.	Gli ovuli (1)/embrioni (¹) di cui sopra:									
one	II.1.2.	conformer	raccolti (1)/prodotti (1) dal grupp mente all'allegato D, capitolo I, a un'ispezione effettuata da un ve	oo (3) descritto alla casella l.11. sezione III, della direttiva 92/65/0 erinario ufficiale;	che è stato CEE (⁴) ed è	riconosciuto e sorvegliato oggetto almeno una volta						
Parte II: Certificazione	II.1.3.	sono stati sezione II,	sono stati raccolti (1)/prodotti (1), trattati e immagazzinati secondo quanto prescritto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE;									
Parte II:	ll.1.4.		raccolti in un luogo in buone cor ione prima della raccolta;	dizioni, separato da altri locali o p	parti dell'azie	nda e sottoposto a pulitura						
	II.1.5.	di quarant immagazz	ena come enunciato alla casell	in un laboratorio situato in una zo a II.1.6, e precisamente in un re utilizzati a contatto con gli animal	parto distinto	da quello in cui vengono						
	II.1.6.	provengor	no da giumente donatrici che:									
		II.1.6.1.	tamente importati da uno Stato o, in caso di regionalizzazione	ntinuativo per un periodo di tre membro dell'Unione nel corso di a norma dell'articolo 13 della dir che, durante lo stesso periodo:	i questi tre m rettiva 2009/1	nesi) nel paese esportatore						
			— paragrafo 2, lettere a) e b)	, della direttiva 2009/156/CE,								
			- era indenne da encefalomi	elite equina venezuelana per un	periodo di a	almeno due anni;						
			— era indenne da morva e d	urina per un periodo di almeno s	sei mesi;							
	(1)	[II.1.6.2.	erano originarie di un paese vescicolare (SV) per un perioc	esportatore che, alla data di ra o di almeno sei mesi;]	iccolta, risult	ava indenne da stomatite						
	(1) oppure	[II.1.6.2.	con esito negativo conformeme dell'OIE, a una diluizione seric	ova di neutralizzazione virale per ente al Manuale dei test diagnost a di 1:32 o a un test ELISA SV s giorni precedenti la raccolta deg	tici e dei vac su un campio	cini per gli animali terrestri						
	(1)	[II.1.6.3.	glianza veterinaria che, dalla	dente alla raccolta hanno soggi data di raccolta degli ovuli (¹)/e condizioni stabilite per le azie ticolare:]	embrioni (1) e	sino alla data della loro						

II.	Informazioni	i sanitarie		II.a.	N. di	i riferimer	nto del c	certificato	II.b.	
(¹) oppure	[II.1.6.3.	glianza veteri embrioni (1) d impianto ricor	naria che, dall congelati — sir	a data di ra no al termin isfacevano	accolta le del p le cond	degli ov periodo d dizioni sta	uli (¹)/en i 30 giori	nbrioni (1) ni di cons	e — nel c ervazione o	oposte a sorve aso di ovuli (¹ bbligatoria in u olo 4, paragraf
	(1)	[II.1.6.3.1.		nali di spec	cie ser	nsibili a t	ale mala	ttia prese		e di seguito, no enda sono sta
										meno sel mes ti dalla malattia
			quello ne gel (AGIE	cessario a o test di Coo di tre mesi,	ottener ggins)	re un esit da esegu	o negativi ire su ca	o al test o	di immunod elevati, a du	dente almeno iffusione in aga le riprese e a u battimento deg
			— da stoma	tite vescico	olare d	a almeno	sei mes	i dalla re	gistrazione	dell'ultimo caso
	— da rabbia per un periodo di almeno un mese dalla re								gistrazione	dell'ultimo caso
	— da antrace per un periodo di almeno 15 giorni dalla r								gistrazione d	dell'ultimo caso
	(¹) oppure	[II.1.6.3.1.	di specie sei locali sono s equina, aner giorni e da a	nsibili alla n stati disinfet mla infettiva intrace da 1	nalattia ttati e a degli 15 giori	i presenti l'azienda equidi, s ni. Il termi	nell'azie è inden tomatite ine rispe	nda sono ne da og vescicola ttivamente	stati macell ini forma di are e rabble dei 30 o 1	o, tutti gli anima lati o abbattuti, encefalomielit a da almeno 3 5 giorni decorr adeguatament
	II.1.6.4.	nel periodo di 30 giorni precedente alla raccolta, gli ovuli (¹)/embrioni aziende in cui non sono stati evidenziati segni clinici di metrite contagios giorni;								
	II.1.6.5.	ovuli (1)/embr		a data del p	relievo	dei primi				la raccolta deg .6.1. e II.1.6.6.2
	II.1.6.6.	diagnostici e dall'autorità c	dei vaccini pe	er gli anima cui_accredit	ali terre tament	estri dell' o, equiva	OIE, effe	ettuati da e disposiz	un laborato	Manuale dei tes prio riconosciut icolo 12 del re
		(⁸) [II.1.6.6.1.	o test di Co pione di san periodo di ci	ggins) oppu gue preleva ul al punto evato in dat	ure un ato in d II.1.6.5 ta	test ELIS data i., e l'ultin	A effettu no testo	iato, con (⁶) almeno è stato et (⁶); non	esito negati o 14 giorni ffettuato su più di 90 gi	agar gel (AGII ivo, su un cam dopo l'inizio de un campione do orni prima dell one;]
		II.1.6.6.2.	eziologico co	on esito neg ui al punto II	gativo I.1.6.5.	su almen da alme	o due ca	ampioni (t	amponi) pre	ione dell'agent elevati durante fossa e dei sei

- 251 -

PAESE				Ovuli/embrioni equin
II.	Inform	nazioni sanitarie	9	II.a. N. di riferimento del certificato II.b.
		(1)	[II.1.6.6.2.1.	in due occasioni ad almeno 7 giorni di intervallo, in data
		(¹) e/o	[II.1.6.6.2.2.	in un'occasione in data
			(trattamento s timicrobico de	di cui ai punti III.1.6.6.2.1 e II.1.6.6.2.2 sono stati prelevati almeno 7 giorni sistemico) o 21 giorni (trattamento locale) dopo un eventuale trattamento anelel stallone donatore e sono stati posti in un terreno di trasporto con carbone sempio terreno Amies, prima dell'invio al laboratorio.
	II.1.6.7	per quarit		pere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi le o contaglose nel 15 glorni immediatamente precedenti la raccolta;
	II.1.6.8	alla data contagios		gli ovuli (1)/embrioni (1) non presentavano segni clinici di malattie infettive o
II.1.7.				ccessivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta (1)/produzione (1) di parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore;
II.1.8.	dopo l	a raccolta (1)/pi		n condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, ;;
II.2.	gli embriorii sopra descritti sono stati lizzando sperma conforme alle preso sperma riconosciuti a norma rispettiv b), della direttiva 92/65/CEE (⁹), situa territorio di un paese terzo di cui alle quali è autorizzata l'importazione di riproduzione e produzione secondo qi			ati concepiti mediante inseminazione artificiale (¹)/fecondazione in vitro (¹) uti- scrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello tivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera uati in uno Stato membro dell'Unione o in un paese terzo o in una parte del e colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione 2004/211/CE e secondo quanto ill'allegato I della medesima decisione (¹0)(¹¹);
(¹²) [II.3.		egato D della		e in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte /CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente
Note				
Parte I:				
Casella I.		che ha raccolto	/prodotto, trattat	ondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni ato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, che è riconosciuto a norma dell'articolo ella direttiva 92/65/CEE ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della
	ŀ	nttp://ec.europa	.eu/food/animal/	l/semen_ova/equine/index_en.htm
Casella I.	22.: i	l numero dei c	olli deve corrisp	pondere al numero dei contenitori.
Casella I.	23.: \	/anno indicati l	'identificazione d	del contenitore e il numero del sigillo.
Casella I.		categoria: preci embrioni micror		a di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o
	1	'identificazione	del donatore de	deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale;

— 252 -

Timbro:

PAE	SE					Ovuli/embrioni equin				
II.	Informazioni sanitarie	II.a.	N.	di riferimento d	del certificato	II.b.				
Par	rte II:									
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.									
(2)	(2) Solo I paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE della Commissione, del 6 gennaio 2004, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano le importazioni di equidi vivi nonché di sperma, ovuli ed embrioni della specie equina e che modifica le decisioni 93/195/CEE e 94/63/CE (GU L 73 dell'11.3.2004, pag. 1), in provenienza da quali sono parimente autorizzate le importazioni permanenti di equidi registrati e di equidi da riproduzione e produzione secondo guanto indicato nella colonna 14 dell'allegato I della suddetta decisione.									
(3)	Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i grupall'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della dire									
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equin	ne/index_	en.htm							
(4)	Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni normative comunitarie specifiche di cui all'allega 54).	non sogg	jetti, pe	er quanto rigua	rda le condizio	oni di polizia sanitaria, alle				
(⁵)	Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 nov movimenti di equidi e le importazioni di equidi									
(6)	Indicare la data. (seguire le istruzioni nella part	e II delle	noti).							
(⁷)	Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).									
(8)	Il test di immunodiffusione in agar gel (AGID o test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stat introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta degli ovuli o embrioni e di utilizzo dello sperma per la fecondazione.									
(⁹)	Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperm paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE				articolo 11, pa	ragrafo 4, o all'articolo 17,				
	http://ec.europa.eu/food/anlmal/approved_estable	ishments/	establis	shments_vet_fle	eld_en.htm;					
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equit	ne/index_	en.htm							
(10)	D) Sono autorizzate le importazioni di sperma equino dai paesi terzi elencati nell'allegato I, colonna 2, della decisione 2004/211/CE, purché lo sperma sia stato raccolto nella parte di territorio del paese terzo indicata nella colonna 4 d tale allegato da uno stallone donatore appartenente alle categorie di equidi di cui alle colonne 11, 12 o 13 di tale allegato									
(11)	Non si applica agli ovuli.									
(12)	Depennare se nessuno degli embrioni della par	rtita è sta	to proc	lotto mediante l	la fertilizzazior	ne in vitro degli ovuli.				
_	La firma e il timbro devono essere di colore div	erso da d	juello d	dei caratteri di s	stampa.					
Vet	erinario ufficiale									
	Nome e cognome (in stampatello):				Titolo e qu	alifica:				
	Data:				Firma:					

— 253 -

Sezione B

MODELLO 2 — Modello di certificato sanitario per l'importazione di partite di riserve di ovuli ed embrioni di animali della specie equina raccolti, trattati e immagazzinati a norma della direttiva 92/65/CEE dopo il 31 agosto 2010 e prima del 1º ottobre 2014 e spediti dopo il 31 agosto 2010 da un gruppo riconosciuto di raccolta/di produzione di embrioni, di cui gli ovuli e gli embrioni sono originari

PAE	SE							Certif	icato veter	inario	per l'esportazion	e nell'UE
	l.1.	Speditore Nome					1.2.	N. di riferime			1.2.a.	
		Indirizzo					1.3.	Autorità cer	ntrale comp	etente)	
partita		Tel.					1.4.	Autorità loca	ale compet	ente		
alla	I.5.	Destinatario Nome Indirizzo					l.6.	Persona res Nome Indirizzo	sponsabile	della	partita nell'UE	
i relative		Codice postale Tel.						Codice pos Tel.	tale			
Parte I: Informazioni relative	1.7.	Paese di origine	Codice ISO	1.8.	Regione di origine	Codice	1.9.	Paese di destinazione	Codic e ISO		10. Regione di destinazione	Codice
틸	1.11.	Luogo di origine	1				1.12.	Luogo di de	estinazione			
<u>٠:</u>			Gru	рро е	mbrioni 🔲			Azieno	da 🗌		Gruppo embrioni	
Part		Nome Indirizzo		I	N. di riconoscim	nento		Nome Indirizzo			N. di ricono	scimento
		Codice postale						Codice pos	tale			
	I.13.	. Luogo di carico					I.14. Data della partenza					
	l.15.	Mezzo di traspo	rto				I.16. PIF di entrata nell'UE					
		Aereo 🗆	Nave Altro		Vagone ferr	oviario 🗌						
		Automezzo Identificazione Riferimento doci		_			1.17.					
	I.18.	Descrizione dell	a merce				I.19. Codice del prodotto (codice SA) 05 11 99 85					
										1.20.	Quantità	
	1.21.									1.22.	Numero di colli	
	1.23.	Numero del sigi	llo/del conte	nitore)		1.24.					
	l.25.	Merce certificate Riproduzione ar										
	1.26.	Per transito attra Paese terzo	verso l'UE		un paese terzo lice ISO		1.27.	Per importa	zione/amm	ission	e nell'UE	
	1.28.	Identificazione d	ella merce									
		Specie (nome scientifico)		Catego	oria Ide	entificazion tor		dona- I	Data di rac	colta	Quanti	tà

Ę	PAESE							Ovuli/embrioni equin					
	11.	Informazi	oni sanitari	e	II.a.	N. di riferimer	nto del certifica	ato II.b.					
	sotto:	scritto, veterin	ario ufficial	e del paese esportati	ore (²)		(nome del paese	esportatore)					
	certifica	a quanto segu	ıe:										
	II.1.	Gli ovuli (1)	/embrioni (1) di cui sopra:									
200		II.1.2.	sorvegliat	sono stati raccolti (¹)/prodotti (¹) dal gruppo (³) descritto alla casella I.11. che è stato riconosciuto sorvegliato conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione III, della direttiva 92/65/CEE ed è ogge almeno una volta l'anno di un'ispezione effettuata da un veterinario ufficiale;									
raite III. Cei IIIII Gazioile	nto prescritto dall'allegato D,												
raile III.		II.1.4.		ti raccolti in un luog o a pulitura e disinfez			parato da altri	i locali o parti dell'azienda e					
		II.1.5.	di divieto quello in	o di quarantena com	ne enuncia azzinati i i	ito alla casella II. materiali e le atti	1.6, e precisan rezzature utilizz	zona non soggetta alle misure nente in un reparto distinto da zati a contatto con gli animali					
		II.1.6.	II.1.6. provengono da giumente donatrici che:										
			II.1.6.1.	mente importati da paese esportatore	uno Stato o, in caso	membro dell ['] Uni di regionalizza:	one europea ne zione a norma	Ila data d'ingresso se diretta- el corso di questi tre mesi) nel dell'articolo 13 della direttiva ertatore che, durante lo stesso					
						etto/a da peste e b), della direttiva		quanto stabilito dall'articolo 5,					
				— era indenne da	encefalor	mielite equina ver	nezuelana da a	lmeno due anni,					
				— era indenne da	morva e	durina da almend	o sei mesi;						
		(1)	[II.1.6.2.	erano originarie di stomatite vescicolal			e, alla data di	raccolta, risultava indenne da					
		(¹) oppure	[II.1.6.2.	virale per la stoma	tite vescio	olare effettuata,	con esito nega	una prova di neutralizzazione tivo a una diluizione serica di (⁴);]					
		(1)	[II.1.6.3.	veterinaria che, dal	la data di acevano le	raccolta degli ov e condizioni stabi	vuli (1)/embrioni	inde sottoposte a sorveglianza (¹) e sino alla data della loro ide dall'articolo 4, paragrafo 5,					

1].	Informazio	ni sanitarie		II.a. N. di riferimento del certificato	II.b.
	(¹) oppure	[II.1.6.3.	glianza veterin ovuli (1)/embrio obbligatoria in	orecedenti la raccolta hanno soggiornato in az aria che, dalla data di raccolta degli ovuli (1)/ei oni (1) congelati — sino al termine del periodo d un impianto riconosciuto, soddisfacevano le ticolo 4, paragrafo 5, della direttiva 2009/156/0	mbrioni (¹) e — nel caso c i 30 giorni di conservazione condizioni stabilite per le
		(1)		on tutti gli animali di specie sensibili alla malattia ati macellati o abbattuti e l'azienda è indenne:	
			-	- da ogni forma di encefalomielite equina da a decorrere dalla data dell'abbattimento degli	
			_	da anemia infettiva degli equidi da un periodalmeno a quello necessario a ottenere un emunodiffusione in agar gel (test di Coggins prelevati, a due riprese e a un intervallo di animali superstiti dopo l'abbattimento degli a	esito negativo al test di im) da eseguire su campior tre mesi, su ciascuno deg
			_	- da stomatite vescicolare da almeno sei mes timo caso;	si dalla registrazione dell'ui
			_	- da rabbia da almeno un mese dalla registra	zione dell'ultimo caso;
			-	- da antrace da almeno quindici giorni dalla r so;]	registrazione dell'ultimo ca
		(¹) oppure	st di al o	atti gli animali di specie sensibili alla malattia tati macellati o abbattuti, i locali sono stati disint a ogni forma di encefalomielite equina, stomat meno 30 giorni e da antrace da 15 giorni. Il teri 15 giorni decorre dal giorno in cui, previa distri ono stati adeguatamente disinfettati;]	fettati e l'azienda è indenn ite vescicolare e rabbia d mine rispettivamente dei 3
		II.1.6.4.		precedenti la raccolta hanno soggiornato in azio denziati segni clinici di metrite contagiosa degli	
		II.1.6.5.	raccolta degli	e utilizzate per la riproduzione naturale per alr ovuli o degli embrioni e tra il prelievo dei prir .7 e la raccolta di ovuli ed embrioni;	
		II.1.6.6.	Coggins) o a u sangue preleva ovuli o embrio	coposte con esito negativo a un test di immunodi in test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi i ato in data	eseguito su un campione d cedenti la prima raccolta d u un campione di sangu
		II.1.6.7.	metrite contag una coltura de su campioni p dalle superfici data	sottoposte a un test di identificazione de iosa degli equidi mediante isolamento della Ta lla durata compresa tra 7 e 14 giorni, eseguito, prelevati nei 30 giorni precedenti la prima ra mucosali della fossa e dei seni clitoridei ii (4) e in data(4), e su un ulteriore cai egli estri dalla cervice endometriale in data	aylorella equigenitalis, dop sempre con esito negativo accolta di ovuli o embrio n due estri consecutivi i mpione di coltura prelevat

PAESE Ovuli/embrioni equini 11. Informazioni sanitarie II.a. N. di riferimento del certificato II.b. II.1.6.8. per quanto sia dato sapere e sia stato possibile accertare, non sono entrate in contatto con equidi affetti da malattie infettive o contagiose nei 15 giorni immediatamente precedenti la raccolta: II.1.6.9. alla data della raccolta gli ovuli (1)/embrioni (1) non presentavano segni clinici di malattie infettive o contagiose; II.1.7. sono stati raccolti (1)/prodotti (1) successivamente al riconoscimento del gruppo di raccolta (1)/produzione (1) di embrioni di cui alla casella I.11 da parte dell'autorità nazionale competente del paese esportatore: II.1.8. sono stati trattati e immagazzinati in condizioni autorizzate per un periodo di almeno 30 giorni immediatamente dopo la raccolta (1)/produzione (1) e trasportati in condizioni conformi a quanto disposto dall'allegato D, capitolo III, sezione II, della direttiva 92/65/CEE; 11.2. qli embrioni sopra descritti sono stati concepiti mediante inseminazione artificiale (1)/fecondazione in vitro (1) utilizzando sperma conforme alle prescrizioni della direttiva 92/65/CEE e proveniente da centri di raccolta dello sperma riconosciuti a norma rispettivamente dell'articolo 11, paragrafo 2, o dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE, situati in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo o in una parte del territorio di un paese terzo di cui alle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE, in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di sperma equino raccolto da cavalli registrati, equidi registrati o equidi da riproduzione e produzione secondo quanto stabilito dall'articolo 4 della decisione 2004/211/CE e secondo quanto figura nelle colonne 11, 12 e 13 dell'allegato I della medesima decisione $\binom{6}{7}$; 11.3. gli ovuli utilizzati per la produzione in vitro degli embrioni sopra descritti rispondono alle condizioni prescritte dall'allegato D della direttiva 92/65/CEE, in particolare quelle precisate ai punti da II.1.1 a II.1.8 del presente certificato (1). Note Parte I: Casella I.11: il luogo di origine deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovulli/embrioni, che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm Casella I.22: il numero di colli deve corrispondere al numero dei contenitori. Casella I.23: vanno indicati l'identificazione del contenitore e il numero del sigillo. Casella I.28: categoria: precisare se si tratta di embrioni concepiti in vivo, ovuli derivati in vivo, embrioni prodotti in vitro o embrioni micromanipolati; l'identificazione del donatore deve corrispondere all'identificazione ufficiale dell'animale; la data di raccolta deve essere indicata nel seguente formato: gg/mm/aaaa; il numero di riconoscimento del gruppo: deve corrispondere al gruppo di raccolta di embrioni o al gruppo di produzione di embrioni che ha raccolto/prodotto, trattato e immagazzinato gli ovuli/embrioni, che è riconosciuto a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE ed è compreso nell'elenco che figura nel sito della Commissione:

http://ec.europa.eu/food/animal/semen ova/equine/index en.htm

PAE	SE	1			Ovuli/embrioni equi				
11.	Informazioni sanitarie	II.a.	N. di riferimento de	el certificato	II.b.				
Pa	rte II:								
(1)	Cancellare la dicitura non pertinente.								
(²)	2004/211/CE in provenienza dai quali sono parir	Solo i paesi terzi o le parti del territorio dei paesi terzi elencati nelle colonne 2 e 4 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE in provenienza dai quali sono parimenti autorizzate le importazioni permanenti di equidi registrati e di equid da riproduzione e produzione, secondo quanto indicato nella colonna 14 dell'allegato I della decisione 2004/211/CE							
(3)	Solo i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di 17, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/								
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equir	ne/index_e	en.htm						
(4)	Indicare la data.								
(5)	Il test di immunodiffusione in agar gel (test di Coggins) o il test ELISA per l'anemia infettiva degli equidi non è richiesto per gli equidi donatori che abbiano soggiornato continuativamente in Islanda dalla nascita, purché l'Islanda sia rimasta ufficialmente indenne da tale malattia e nessun equide, né il loro sperma, i loro ovuli ed embrioni siano stati introdotti in Islanda dall'estero anteriormente al periodo di raccolta dello sperma o durante tale periodo.								
(⁶)	Solo i centri riconosciuti di raccolta dello sperma elencati, conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, o all'articoparagrafo 3, lettera b), della direttiva 92/65/CEE del Consiglio, sui siti della Commissione:								
	http://ec.europa.eu/food/animal/approved_establi	shments/e	establishments_vet_field	l_en.htm;					
	http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equir	ne/index_e	en.htm						
(⁷)	Non si applica agli ovuli.								
(8)	GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1.								
_	La firma e il timbro devono essere di colore div	erso da d	quello dei caratteri di st	ampa.					
Ve	terinario ufficiale								
	Nome e cognome (in stampatello):			Titolo e qu	alifica:				
	Data:			Firma:					
	Timbro:»								

15CE0554